16

A

Difesa della *qualità ereditaria* de' feudi cistiberini

AL S. C. GIUNTE LE QUATTRO RUOTE:



DISSERTAZIONE

DELL'

AVV. VINCENZIO DE VITE.





Napoli il dì 12. di Giug. dell'anno 1801.

CAP. I. *La* Pattizia *trastiberina*, a Cajo e a' discendenti, *ama nel figlio l'* erede *dell' ultimo possessore, nell' agnato il* discendente *del primo concessionario*. pag. 5.

CAP. II. *La* Pattizia *cistiberina*, a Cajo e a' discendenti, *vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'* erede *dell' ultimo possessore, che 'l* discendente *del primo concessionario*. pag. 17.

CAP. III. *La* Ereditaria *normanna*, a Cajo e agli eredi, *o che si vive alla* franca, *o che si vive alla* longobarda, *vuole e nell' agnato e nel figlio l'* erede *del possessore*. pag. 27.

CAP. IV. *La* Mista *angioina*, a Cajo e agli eredi discendenti del corpo, *o che si vive alla* franca, *o che si vive alla* longobarda, *e nel figlio e nell' agnato chiede l'* erede *del sangue*. pag. 37.

CAP. V. *Le* Grazie, *le quali guardano così a' feudi* franchi *come a' feudi* longobardi, *hanno fatta più salda la qualità* ereditaria *de' feudi cistiberini*. pag. 47.



I cerca l'Elitropia per lo Mugnone, se si vuol trovare tra' feudi napoletani la *Pattizia*. I feudi napoletani non sono i cavalli di Reso, che la voce non sentono del possessore. Mazzèo (1) degli Afflitti cercò la *Pattizia* tra' feudi napoletani, credette d'averla trovata, ma posta al paragone disse, *non si trova*. E chi la troverà, se non si trova? Il Re a bene del popolo vuole, che(2) si cerchi anco più. Ed io, il quale tengo

 la

(1) Un Consiglio del Baldo dato alla difesa della Beatrice tenne gran tempo sospeso il giudizio dell'Afflitto. Questi sulle prime (*Præl. feud. n.* 83.) trasportato per lo sentimento del Baldo, disse, i feudi sono tutti *pattizj*. Poi (*in Const. ut de successionibus n.* 68.) disse, *dico nunc, ut multi doctores nostri temporis tenuerunt, quod dicta investitura facit feudum hereditarium*. E dopo d'aver detto (*Decis.* 140.) *S.C. bis isto anno pronunciavit, quod, data communi forma investituræ* tibi & heredibus ex corpore descendentibus, *istud sit feudum hereditarium*; venne a conchiudere per un' epifonema, *non sunt mutanda quæ antiquam interpretationem habuerunt*. Il Cons. Giorgio fece la stessa ricerca (*Alleg.* 19.): ma tutto in vano.

(2) Il Re per Rescritto del dì 24. di Mag. dell'anno 1801. a rap-

la difesa del testamento del Baron Valignani, onde in grazia del figliuol maggiornato son vuoti della feudalità *longobarda* i figliuoli secondogeniti, dico. I. Che la *Pattizia* trastiberina, *a Cajo e a' discendenti*, ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo possessore, nell'agnato il *discendente* del primo concessionario. II. Che la *Pattizia* cistiberina, *a Cajo e a' discendenti*, vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'*erede* dell'ultimo possessore, che'l *discendente* del primo concessionario. III. Che la *Ereditaria* normanna, *a Cajo e agli eredi*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole e nell'agnato e nel figlio l'*erede* del possessore. IV. Che la *Mista* angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, e nel figlio e nell'agnato chiede l'*erede* del sangue. V. Che le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi*, come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* de' feudi cistiberini. Faccia Dio, che io, il quale sono in questo mare, menato non dalla volontà, ma dalla necessità, torni in porto sul picciol mio burchiello.

CAP.

a rappresentanza dell'amplissimo March. Pres. D. Michele de Jorio tutto occupato al bene pubblico ha imposto, che il S. R. C. giunte le quattro Ruote decida una volta per sempre la controversia, che agita molte famiglie, *se i feudi napoletani conceduti alla moda angioina*, a Cajo e agli eredi del corpo, *sono anzi* pattizj *che* ereditarj.

C A P. I.

La Pattizia *trastiberina*, a Cajo e a' discendenti; *ama nel figlio l'* erede *dell' ultimo possessore*, *nell' agnato il* discendente *del primo concessionario*.

IO quì non cerco, se anzi i *Longobardi*, che i *Franchi*, sieno stati gli autori della prima feudalità. Questo in questa controversia non monta niente. Dico nondimeno, che la sentenza del *Giannone*, il quale (1) anzi a' *Longobardi*, che

 a' *Fran-*

(1) La forma del Governo Longobardo non ha niente di feudalità. Le tre Ducèe, di Benevento, di Capua, e di Salerno, furono anzi signorie indipendenti. Arechi II. Duca di Benevento, morendo, disse alli principali Signori, che si fosser fatti governare anzi, che dal figlio Ajone fatuo, da Rodoaldo e da Grimoaldo, figli di Gisulfo suo fratello Duca del Friulo. Ajone fu ucciso dagli Schiavoni in Siponto. Morto Rodoaldo, governò Grimoaldo. Grimoaldo occupò il Regno d'Italia, ucciso Gundeberto, e sconfitto Partarite, figli del Re Ariperto (Paol. Diac. *lib.* 4. *c. 6.* 15. *16.* 18. *de Gest. Long.*) = Vinto Desiderio, Carlo Magno invase la Ducèa di Benevento. Ad Arechi genero di Desiderio stretto dal nimico fu accordata la pace, promesso un tributo annale, dato il tesoro, e fatti stadici li figliuoli, Adelchisa e Grimoaldo. Arechi prese il nome di Principe, strinse la corona al capo,

a' *Franchi*, attribuiſce la prima feudalità, non è così ben fondata, come ben fondata è la ſentenza del Molinèo, il quale della prima feudalità nella Italia, anzi i *franchi*, che i *longobardi*, ha fatto autori. I *Longobardi* occuparono l'Italia

po, ſegnò i Diplomi in *Sacratiſſimo palatio*. [Eremper. *n.* 34. Chron. Caſin. *lib.* 1. *c.* 9. Murat. *Diſſ.* 19.] = Morto Arechi, Carlo Magno rimandò a' Longobardi, che 'l chiedevano, Grimoaldo tenuto ſtadico, a legge, e che i Longobardi ſi aveſſer tonduta la barba, e che nelle monete ſi foſſe ſegnato nella prima faccia il nome di Carlo, e che ſi foſſer diſtrutte le Città di Conza, di Salerno, e di Acerenza: condizioni non adempiute [Eremper. *n.* 4. 6.] = Morto Grimoaldo, i Beneventani inalzarono il teſorier Grimoaldo. Ucciſo il teſorier Grimoaldo, Sicone occupò la Ducèa. A Sicone ſucceſſe Sicardo. Ucciſo Sicardo, i Beneventani fecer Duca di Benevento il teſorier Radelchiſio, e fecer Signor di Salerno Siconolfo. Tra Siconolfo e Radelchiſio fu aſpra guerra. Ludovico II. Re d'Italia la venne a comporre, diviſa la Ducèa. Lo ſteſſo Ludovico venne al ſoccorſo di Adelgiſio contro Seoda Re de' Saraceni. L'eſercito di Ludovico fatto inſolente per la vittoria maltrattò li Beneventani. Adelgiſio fece prigione Ludovico e li principali della Corte. Ludovico, dato il giuramento di non offendere, andò in Barletta, ritornò in Capua, pensò di ſottomettere Benevento, non ne riportò niente, e tornoſſi in Francia [Eremper. *n.* 14. *n.* 19. *n.* 29. *n.* 36. Chron. Caſin. *lib.* 1. *c.* 28. 34.] = Ucciſo Adelgiſio, li Beneventani fecer Duca Gaidero. Carcerato Gaidero per Lantone, Radelchi figlio di Adelgiſio pervenne alla Ducèa. Depoſto Radelchi, i Beneventani inal-

lia l'anno 568. condotti per Balduino. Il Regno *longobardo* finì l'anno 773. vinto Desiderio per Carlo Magno. Il Ducato Beneventano finì l'anno 1077. morto Landolfo VI. senza eredi. Colpa della guerra che fu sempre aspra tra li fran-

 chi

inalzarono Ajone. Radelchi col consenso de' Beneventani, e coll'ajuto della Imper. Achelruda ritornò Duca: ma li Beneventani mal paghi del suo governo il deposero nuovamente, eletto Duca Atenulfo. E li Salernitani mal contenti, deposto Guaimaro I. inalzarono Guaimaro II. [Chron. S. Soph. Beneven. *n.* 885. Anon. Salern. *P.* 4. *n.* 7. *P.* 5. *n.* 1.] = Indipendenza senza servizio, elezione senza dipendenza, guerra senza sedizione. E son questi i caratteri della feudalità? Dunque la sentenza del Giannone [*Stor. Civ. lib.* 4. *c.* 8.] è mal fondata = Per contrario la forma del Governo Normanno è tutta feudale. A sentimento dell'Ostiense [Chron. Casin. *lib.* 1. *c.* 67.] sottomessa per li Normanni la Puglia, Rainulfo Conte di Aversa diede a dodici Capitani eletti le Città conquistate, dato l'onor di Conte a Guglielmo figliuol di Tancredi. Il Malaterra [*hist. Sicul. lib.* 1. *c.* 39.] dice, che Ruberto Guiscardo diede la investitura di Montepeloso al nipote Goffredo sotto la legge del servizio: e che il Conte Ruggiero [*lib* 2. *c.* 11.] sotto la legge del servizio diede a' suoi Capitani dodici Castelli soggiogati. Il Murat. [*diss.* 21.] dice, che i *Normanni* nella Cistiberina, i *Salj* nella Trastiberina concedettero in feudo le terre conquistate, *Castellanis*, *Militibus*, *Ducibus*, *fidelibus*, le quali voci secondo gli usi feudali [*II. F.* 1.] son corrispondenti a' feudatarj. Il Telesino [*de Reb. Gest. per Rog. lib.* 3. *c.* 27.] dice, che i primi

ad

chi *Salj* i quali vinto Desiderio l'anno 773. reggevano tutta la Lombardia, e li franchi *Normanni* i quali condotti per Osmondo aveano l'anno 1035. occupata la Puglia, e la Calabria, la Raccolta degli usi feudali (2) disegnata nella Dieta di Roncaglia verso l'anno 1170. non venne in Napoli, che

ad usare della *investitura*, del *giuramento di fedeltà*, e de' *suffeudi* furono i Normanni. Ugo Falcando [*de Reb. Sic. in Guliel. I.*] riferisce, i Magnati aver fatta istanza a Guglielmo, che, aboliti gli abusi, avesse richiamate le buone Consuetudini pervenute dall' avo Ruggiero, contenute ne' libri detti *Defetarj*, che dati alle fiamme dalli Palermitani, Guglielmo restituì per Matteo Notaro, *in quibus terrarum, feudorumque distinctiones, ritus, & instituta Curiæ continebantur*. Dunque la sentenza del Molinèo [*tit. de Feud. n.* 13.] è più salda.

(2) Tutte queste cose son manifeste. Il Warnef. *de Longob.* dice, che i *Longobardi* occuparono l' ann. 568. la Italia condotti per Balduino. Il Petav. *Rat. temp. p.* 1. *lib.* 7. *c.* 10. dice, che *Desiderio* fu vinto l'ann. 773. Il Giann. [*lib. 6. c.* 3.] afferma, che sotto Arechi il Ducato Beneventano si mutò in Principato; che [*lib. 9. c.* 4.] finì tutto l'ann. 1077. morto Landulfo VI., che [*lib. 9. c.* 1.] Osmondo Drengot padre di Rainulfo l'anno 1016. venne in Aversa co' suoi, e l'ann. 1035. occupò la Puglia = E' gran dubbio, se la Raccolta degli usi feudali si fosse fatta per volontà di Federigo Enobarbo spiegata nella Dieta di Roncaglia verso l'ann. 1170. Tiene il Giannone [*lib.* 13. *c.* 3.] che si fosse fatta di genio privato verso l'ann. 1170; e che non pervenne in Napoli, che molto tempo dopo conchiuse le nozze di Costanza e di Arrigo l'anno 1192.

che aſſai dopo compoſta la pace per lo matrimonio di Arrigo figlio di Federigo Enobarbo, e di Coſtanza figlia di Ruggiero Normanno, tra l'anno 1198. e l'anno 1254, a' tempi di Federigo lo Svevo, frutto di queſte nozze. Or non negata alla ſtoria la fede intera, la conſeguenza è, che la *Patrizia* traſtiberina nell'agnato vuole il *diſcendente* del primo conceſſionario, nel figlio l'*erede* dell'ultimo poſſeſſore: e vuole il *vero erede*, forſe molto (3) tempo innanzi più conto a' ſapienti della Traſtiberina, che noto

---

(3) Le Pandette, dove ſi trova il candore della legge Romana, a' tempi d'Irnerio erano vecchie nella Francia, quando non eran nate nella Italia. Ivone Carnutenſe, che fiorì a tempi di Paſquale II. verſo l'ann. 1099. nelle ſue lettere uſa delle leggi delle Pandette: [Murat. *Diſſ.* 43. Aſti *Rag. Civ. lib.* 1. *c.* 3.]. Per contrario vinta Amalfi l'anno 1137. li Piſani ſi portarono in trionfo le Pandette la prima volta ſcoverte. Lotario, tratto un' eſemplare, che mandò ad Irnerio, laſciò queſto teſoro a' Piſani, i quali il conſervarono fino all'anno 1416. ſotto il nome *Pandette Piſane*. In queſto anno Guido Capponi, vinta Piſa, traſportò in Firenze le *Pandette*, dove ſi conſervano ancora in due tomi nella Biblioteca Medicea, e furono dette *Fiorentine*. Di queſte coſe rendono teſtimonio, Plozio Grifo [*Ann.*] Raniero de Gracchi [*de Bel. Tuſc.*] Angiolo Poliziano [*Miſcel. c.* 41.] Arturo Duck [*lib.* 1. *c.* 5. *n.* 13] Burcardo Struvio [*hiſt. Jur. Juſtin. c.* 5. § 8.] Toglie ogni dubbio un MS. trovato nella Biblioteca Domenicana, che (nella Storia Pandect. *p.* 410) rapporta Errigo Brenemanno, dove, parlando della guerra moſſa da Papa Innocenzio e da Lotario coll' ajuto de' Pi-

noto a' ſapienti della Ciſtiberina; per la induſtria d' *Irnerio*, il quale ſia per conſiglio di Matilda come piace ad alcuni, ſia per volontà di Lotario come piace a molti, avea gran tempo innanzi alla Raccolta feudale riordinate le Pandette, ed inſegnate nelle Academie d' Italia. E chi dirà, che gl' illuſtri ſcolari d' *Irnerio*, i quali incaricati della Raccolta degli uſi feudali d' Italia, ſia per volontà di Federigo Enobarbo, ſia per conſiglio di

---

Piſani contro Rugg'ero Re di Sicilia, ſi legge, *li Piſani pridie nonas auguſti armarono 46. galee, e furono alla coſta di Malfi, e quello dì per forzia lo preſero cum ſepte Galee, e doe nave, in le quali ritrovarono le Pandette composte dalla R. Maestà di Justiniano Imperatore, e da poi quella bruſarono* = E' queſtione, ſe anzi Matilda, che Lotario aveſſe impoſto ad Irnerio di riordinare le Pandette. Burcardo Struvio [*hiſt. jur. juſt. c.* 5. §. 10.] condanna di anacroniſmo Corrado Urſpergenſe, perchè Matilda trapaſsò l'ann. 1115., quando le Pandette in Amalfi non ſi trovarono che a' tempi di Lotario l'ann. 1137. Ma ſenza anacroniſmo, può ſtare, che Irnerio per conſiglio di Matilda abbia travagliato ſopra le Pandette vecchie in Francia più toſto, che per volontà di Lotario ſopra le Pandette nuove in Amalfi = Si ſa poi, che il Codice, le Iſtituzioni, e le Novelle erano gran tempo innanzi conoſciute. L' Abb. Deſiderio nella Biblioteca Caſineſe ne conſervò gli eſemplari. Nelle Decretali l'uſo era frequentiſſimo. Gregorio III. [Cap. Lator *de pign*] cita la *l. Qui filios. 6. C. Quæ res pig.* = Ed a' Sapienti della Traſtiberina fu ignota la forza della parola *erede* obbligato a riſpettare la volontà del defunto?

di Matilda, hanno fregiata ogni carta del nome *erede*, non ne abbiano poi (4) compresa la forza? Per molti argomenti questo è vero, che quante volte (son già moltissime) sta scritto il nome *erede* nella Raccolta Trastiberina, tante volte i Sapienti della Lombardia hanno parlato del *vero erede*, obbligato al pieno adempimento della volontà del defunto. I. Il *Bulgaro* e'l *Pilèo* illustri scolari d'*Irnerio* (5) hanno detto, che passa molta distanza tra 'l feudo *pattizio* e 'l feudo *ereditario*: il feudo *pattizio* è dato *a Cajo e a' discendenti*: il feudo *ereditario* è conceduto *a Cajo e agli eredi*. Or dove nella Trastiberina tutti i feudi fossero tutti *pattizj*, questa differenza perchè? Dunque alli sapienti della Lombardia, la forza della parola *erede* obbligato all'adempimento della volontà del defunto non fu ignota. E si sarebbe usato della voce *erede* ad indicare il figlio, quando il figlio avea già il nome *figlio*? II. Il figlio non richiama la vendita che abbia il padre fatta del feudo, l'agnato fa *nulla* la vendita che l'agnato

---

(4) Gl'ill. Scolari d'Irnerio furono, il Martino, il Bulgaro, il Giacomo, l'Ugone, l'Ugolino, l'Otone, il Piacentino. Della scuola di Bulgaro uscì il Pilèo illustre per le *sue Questioni sabbatine*, ed Alberigo della Porta, e Giovanni Bosiano. Della scuola di Bosiano uscì Azone, che fu maestro di Balduino, di Odofredo, e di Accursio. [Giann. *Stor. Civ. lib.* 12. *c.* 1.]

(5) Il lor sentimento si legge *pag.* 32. *not.* 5.

to (6) abbia fatta del feudo. Questo non è altramente, che perchè il figlio, il quale deve rimontare al primo concessionario, è forza che passi come *erede* per lo grado del padre venditore: l'agnato rimonta al primo concessionario, senza che come *erede* passi per lo grado dell'agnato venditore. Dunque la *patrizia* trastiberina ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo possessore, nell' agnato il *discendente* del primo concessionario. III. La devoluzione in pena (7) del delitto nuoce al figlio, non nuoce all' agnato: in maniera, che l'agnato non richiama altramente il feudo, che morto il figlio del

---

(6) *II. F. 39. Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, nisi agnatis consentientibus, ad quos beneficium quandoque sit reversurum.* Più. *II. F. 9. In probibendo, vel redimendo potior erit proximi agnati, quam Domini conditio.* Più. *II. F. 26. §. 5. Sempronius proximior agnatus, mortuo demum Titio, partem illius feudi, nullo dato pretio, recuperare potest. Quod si Titius filios proprios babuerit, pretio reddito, etiam vivo Titio.* Più ancora. *II F 83. Dominus vel extraneus tandiu teneat, quandiu ille, qui dedit, beredem babuerit. Si vero sine beredo decesserit, alter frater si vixerit, vel ejus beres, beneficium, quod* hereditarium *est, vindicet a quocumque possessore.*

(7) *II. F. 78. Cum feudum* hereditarium *uni ex coberedibus propria culpa aufertur a paribus per judicium, cæteris non præjudicat. Hoc autem ita intelligitur, ut vivo eo, vel suis beredibus, feudum ad cæteros venire non intelligatur.*

del delinquente. Perchè questo? perchè il figlio come *erede* pecca nel padre; l'agnato, che non è *erede*, non pecca nell'agnato. Dunque la *Pattizia* trastiberina ama nel figlio l'*erede* dell'ultimo possessore, nell'agnato il *discendente* del primo concessionario. IV. Il figlio non può ripudiare la eredità senza lasciare il feudo: l'agnato può ritenere il feudo, ripudiata (8) la eredità. Questo non è altramente, che perchè il figlio (9) non rimonta al pri-

(8) *II. F. 51. Filius non potest recusare hereditatem patris absque feudo: propinquus potest.* Più. *II. F. 43. Si contigerit, vassallum sine prole decedere, agnatus, ad quem universa hereditas pertinet, repudiata hereditate, feudum, si paternum fuit, retinere poterit; nec de debito hereditario aliquid feudi nomine, solvere cogitur . . . Ubi filium reliquit; ipse non potest hereditatem sine beneficio repudiare: Sed aut utrumque retineat, aut utrumque repudiet.*

(9) Cujac. *Com. ad h. c. Agnatus in feudo tantum genearchico succedit, non in feudo novo. Et ideo non tam videtur id a defuncto accipere, quam a communi parente, puta, avo, vel proavo, qui id primus adquisivit: ut si feudum adquisiverit avus meus, & ab eo in patrem meum transierit, a patre autem obvenerit mihi; me mortuo sine liberis in id succedit patruus meus, quasi in feudum patris sui, non quasi in feudum meum: & ideo, repudiata hereditate mea, poterit feudum, quasi feudum patris sui, retinere, & debitis oneribusve hereditatis meæ non obligabitur. Filius vero succedit patri non tantum in genearchico feudo, sed etiam in novo: & genearchicum, quod dependet ab avo, etiam capere videtur a pa-tre*

primo conceſſionario, che per lo grado del padre: l' agnato monta al primo conceſſionario, ſenza toccare il grado dell' agnato. Dunque la *Pattizia* traſtiberina ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo poſſeſſore, nell'agnato il *diſcendente* del primo conceſſionario. V. La preſcrizione, la quale (10) è più aſpra nel feudo, che nell' allodio; per la ragione, che in queſto ſi cerca, in quello non ſi cura la *mala fede*, tiene lontano per ſempre dal feudo il ſucceſſore. Perchè queſto? perchè al feudo non ſi viene come per fedecommeſſo, che la preſcrizione (11) non ſente, ma e come *erede* dell' ultimo poſſeſſore, e come *diſcendente* del primo conceſſionario, dalla cui traſcuranza viene il pregiudizio al ſucceſſore. Dunque la *Pattizia* traſtiberina ama nel figlio l' *erede* dell' ultimo poſſeſſore, nell' agnato il *diſcendente* del primo conceſſionario. VI. La Raccolta Traſtiberina (12) indica

tre ſuo, non ab avo, cum in ejus ſucceſſione patruo ſuo præferatur, qui tamen erat proximior avo. Qua de cauſſa non aliter admittitur ad feudum avitum, quam quaſi heres patris: & ideo ſeparare bona non poteſt; hereditas enim ſcindi non poteſt.

(10) *II. F. 26. Et Conſt. Quatragenalem.* La *buona* fede è figlia del Dritto Canonico, che non ha parte nella ragion feudale.

(11) *L. 2. C. pro Empt. L. ult. § 3. C. Comm. de Legat.*

(12) *I. F. 13. §. 2. de alien. feud. Si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi ſine Domini voluntate, eo mortuo ſine legitimo herede maſculo [quod verbum*

ca il figlio col nome *erede*, indica l' agnato col nome *tizio*. La Raccolta Trastiberina non chiama il figlio col nome *tizio*, non chiama l'agnato col nome *erede*. Questo non è fatto in vano. In questi libri trastiberini la voce *erede* val figlio, perchè il figlio viene al feudo come *erede* dell'ultimo possessore. In questi libri trastiberini la voce *tizio* non vale *erede*, perchè l'agnato viene al feudo come *discendente* del primo concessionario. Dunque la *Pattizia* trastiberina *a Cajo e a' discendenti* vuole nel figlio l'*erede* dell'ultimo possessore, nell'agnato il *discendente* del primo concessionario. VII. Ma (si dice quì) a sentimento di Andrea d'Isernia (13) il *figlio*, il quale non viene al feudo come *erede* del padre, in prezzo del feudo non darà una candela per l'anima del padre. E (quì si risponde) a sen-

bum intelligendum est in feudo, sine filio masculo], *revertitur feudum ad Dominum*. *Glos.* Heredis *appellatione continetur tantum* filius masculus.

(13) L' Isernia sulla forza del Testo (*I F.* 8. *Si quis decesserit filiis & filiabus superstitibus, succedunt tantum filii æqualiter, vel nepotes ex filio loco sui patris, nulla ordinatione defuncti in feudo manente, vel valente*) dice (*C. An Agnatus v. licet n. 7.*) *filius unam candelam non dabit pro anima patris*. E come va, che a senno dell' Isernia (*p. 23. not. 6.*) il figlio è costretto a vendere tutto il feudo per lo debito del padre? Questo esser non può altramente, che perchè il Testo, onde è *nulla* la disposizione del padre escludente il maschio in grazia della femina incapace, non fonda una regola vietante sempre in qualunque caso ogni disposizione.

a ſentimento di Franceſco di Andrea (14) il *figlio*; il quale è ſtretto ſuo mal grado a vendere tutto il feudo in ſoddisfacimento del debito del padre, non viene al feudo, che come *erede* del padre. Chi dice meglio? Se è vero, che il *figlio* non richiama il feudo venduto dal padre; come ſarà vero, che in prezzo del feudo non darà una candela per l' anima del padre? Se è vero, che il *figlio* reſta vuoto del feudo per lo delitto del padre; come ſarà vero, che in prezzo del feudo non darà una candela per l' anima del padre? Se è vero, che in ſoddisfacimento del debito del padre, il *figlio* vende tutto il feudo a mal grado; come ſarà vero, che non darà una candela per l' anima del padre in prezzo del feudo? Ma ſi laſci ſtar queſto. La *Pattizia traſtiberina*, la quale nel *figlio* ama l' *erede* dell' ultimo poſſeſſore, nell' *agnato* il *diſcendente* del primo conceſſionario, non ha niente di comune con la *Pattizia ciſtiberina*, la quale e nel figlio, e nell' agnato vuol meglio l' *erede* dell' ultimo poſſeſſore, che 'l *diſcendente* del primo conceſſionario.

CAP.

(14) La diſputazione di Franceſco d' Andrea [*An fratres in feudo*] è ſorprendente per la forza degli argomenti. Egli (*c.* 2. §. 10.) dice, che perchè nella Traſtiberina i feudi ſon *pattizj* i laterali ſuccedono all' infinito, come *diſcendenti* del primo conceſſionario. Egli dice, che perchè nella Ciſtiberina i feudi ſono *ereditarj* i laterali non ſuccedono all' infinito, come dipendenti dall' ultimo poſſeſſore.

C A P. II.

La Pattizia *cistiberina*, a Cajo e a' discendenti, *vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'* erede *dell' ultimo possessore*, *che 'l* discendente *del primo concessionario*.

IO non dico già, che nella Cistiberina la formola Pattrizia, *a Cajo e a' discendenti*, è tutta ignota: non manca nel Regno delle concessioni fatte (1) nella formola *pattizia*, così de' feudi dove si vive alla *franca*, come de' feudi dove si vive alla *longobarda*. Dico nondimeno, che gli stessi feudi napoletani conceduti nella formola *pattizia*, che son molto pochi, così dove si vive alla *franca*, come dove si vive alla *longobarda*, non passa-

 no

(1) Se si guarda alle reliquie dell'antichità, si trova, che la formola *Titio & descendentibus*, e la formola *Titio & heredibus*, è usata senza alcun riguardo, così ne' feudi *divisibili*, come ne' feudi *indivisibili*. Presso il Capecelatro [*Decis.* 199.] si parla della concessione di Buonabitacolo feudo *franco*; e la investitura è fatta, *tibi & filiis tuis*. Presso il Franchis [*Decis.* 6.] si parla di un'altra concessione di un feudo *franco*, e la investitura è fatta, *tibi & liberis*. Per contrario infinite sono le concessioni fatte *tibi & heredibus* de' feudi *longobardi*, come è mostrato *pag.* 44. *not.* 12.

no altramente a' successori, o che sieno *figli*, o che sieno *agnati*, che come ad *eredi* de' possessori. Primamente. Egli non è falso, che nella Trastiberina i *Salj* che furon Franchi Orientali a' quali era data in feudo ereditario la terra Salica, nella Cistiberina i *Normanni* che furon Franchi Occidentali a' quali era data in feudo ereditario la Neustria, gittarono (2) li veri fondamenti dell'edifizio feudale,

---

(2) Il linguaggio della legge *franca* è tutto feudale; il linguaggio della legge *longobarda* non ha niente di feudalità. Pipino (*capitul. ann.* 767. *ap.* Balut.) *Homo francus accepit beneficium de seniore suo, & duxit suum vassallum, & postea fuit mortuus ipse senior, & dimisit ipsum vassallum, & post hoc, accepit alius homo ipsum beneficium, & pro hoc, ut melius potuisset habere illum vassallum, dedit ei mulierem de ipso beneficio.* Carlo Magno (*capitul. ann.* 806. *ap.* Balut.) *Auditum habemus qualiter Comites & alii homines, qui nostra beneficia habere videntur, comperant sibi proprietates de nostro beneficio, & Curtes nostræ remanent desertæ.* Ludovico Pio (*capitul. ann.* 860. *ap.* Balut.) *Quicunque suum beneficium occasione proprii desertum habuerit, & intra annum postquam ei a comite nostro notum factum fuerit, illum emendatum non habuerit, beneficium amittat.* E beneficio e feudo non vale lo stesso? Vinto Desiderio l'anno 773. per Carlo Magno, i Franchi Orientali, detti *Salj* (Amm. Marcel. *lib.* 17.) a' quali [*Brunquel. Us. ling. Germ. Vet.* §. 8.] era data in feudo la terra Salica, di cui sta scritto, *de terra vero salica* [*l Salic. tit.* 26. *c.* 6. *de alod.*] *nulla portio hereditatis ad mulierem veniat*, promulgarono nella Italia le leggi, che avea-

le, così nell' alta, come nella bassa Italia. Egli poi è vero senza dubbio, che nella Italia Trastiberina, vinto Desiderio per Carlo Magno, il Regno Longobardo l'anno 773. finì tutto, e tutto finì ancora nella Italia Cistiberina il Ducato Beneventano l'anno 1077. morto Landulfo VI. senza eredi. In questo tempo nata la guerra, composta la pace, al Papa fu dato Benevento, alli Normanni il

---

aveano condotte. Quindi è, che per la forza delle Consuetudini feudali [che son anzi glosse sopra le leggi de' *Salj*, che sopra le usanze de' *Longobardi*] è tutta negata alle donne (*II. F.9.* 38. 52. 93.) la successione feudale. In fatti non nelle leggi *Longobarde*, ma nelle Costituzioni *franche* si trovano tutti raccolti gli attributi feudali. Il *beneficium* in quelle di Carlo Magno, e di Ludovico Pio [*ll. Longob. lib.* 2. *tit.* 39. *lib.* 3. *tit.* 41.]. Il *Vassallus* in quelle di Pipino [*ll. Longob. lib.* 1. *tit.* 3.]. Il *Regalia*, e 'l *Demanium* in quelle di Pipino [*ll. Long. lib.* 3. *tit.* 1.]. Il *Sagramentum fidelitatis* in quelle di Ludovico Pio [*ll. Long. lib.* 1. *tit.* 34.]. l'*Investitura* nelli Capitolari [*ll. Long lib.* 1 *tit.* 28.]. Il *vadere in hostem* in quelle di Carlo Magno, di Pipino, e di Ludovico [*ll. Long: lib.* 1. *tit.* 55.] = Il Cujacio [*lib.* 8. *obser. c.* 14.] dopo il Zuichemo, dopo il Conzio, e dopo il Penna, porta opinione, che i Greci a' Romani, e che i Romani alla Italia tramandarono la feudalità. Costantino Porfirogeneta per una sua legge regola la successione, e l'alienazione de' fondi dati a' soldati nella condizion del servizio. Il Lampridio dice di Alessandro Severo, *Sola quæ de hostibus capta sunt limitaneis ducibus & militibus*

tutto: onde il Regno di Napoli fu allora quello, che è oggimai, non più, non meno, tutto sottoposto alla forza della legge Normanna. D' altra parte è fermo, che la Raccolta feudale sia fatta di volontà di Federigo I. sia fatta di genio privato, verso l'anno 1170, non venne in Napoli sicuramente che, o a' tempi di Federigo II. tra l'anno 1198. e l'anno 1254, o più tosto molto tempo dopo le nozze

bus donavit ita, ut eorum essent, si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent, dicens, attentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent. II Vopisco scrive di Probo, *Veteranis omnia illa, quæ angusle adeuntur loca privata donavit, addens, ut eorum filii ab anno* 18. *ad militiam mitterentur*. Questa opinione di Cujacio non è approvata, sol perchè tra le Costituzioni Imperiali non si trova disegnato il vero vassallaggio: ma qualche fondo [*l. ult. & l. penul. C. de fund. limitroph.*] dato a' soldati in guiderdone della milizia ad alimento, come di Scipione Africano dice Livio [31. *c.* 4. 33]. E sarà commendevole la sentenza del Giannone, sol perchè Paolo Diacono scrisse *lib.* 2. *c.* 7. *& lib.* 3. *c.* 8. de' tempi di Autari. III. *Hujus in diebus ob restaurationem Regni, Duces, qui tunc erant, substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt?* Quelli *Duces* erano capitani, non feudatarj: e quella offerta fu un tributo volontario, non un servizio necessario. Thom. [*de Orig. Feud.* §. 4] Bietsch [*com. jur. feud. p.* 27]. Dunque, se è vero, che le leggi son sempre corrispondenti a' costumi, gli autori della prima feudalità furono anzi i *franchi*, che i *longobardi*.

nozze di Costanza e di Arrigo verso l'anno 1192, come legge straniera, commendata sì, non sanzionata, la quale non fu bastante a distornare la legge (3) normanna, che reggeva la Campania, il Sannio, la Puglia, la Calabria, e tutte le Provincie componenti il Regno. Or se la cosa così sta, come è detto, la conseguenza è manifesta, che la *Pattizia* cistiberina, *a Cajo e a' discendenti*, vuole e nel figlio e nell'

(3) Il Regno Longobardo cominciato l'anno 568. finì nella Trastiberina l'anno 773. vinto Desiderio per Carlo Magno; finì nella Cistiberina l'anno 1077. morto Landulfo VI. senza eredi [Giann. *Stor. Civ. lib.* 10. *c.* 4.] Dall'anno 773. tempo della cattività di Desiderio, all'anno 1035. tempo della venuta de' Normanni, non si sa pienamente qual fu il governo delle più grandi Provincie del Regno: il Ducato Beneventano, che suddiviso diede li trè, di Capua, di Salerno, e di Benevento, non comprendeva, che una parte della Campania con tutto il Sannio. Si crede a buona ragione, che il Littorale da Taranto a Gaeta si fosse mantenuto nella ubbidienza dell'Impero Greco, e che la parte interna, spezialmente la Puglia e la Calabria, si fosse governata in picciole Signorie (Gian. *lib.* 5. *c.* 4. *lib.* 6. *c.* 1. *lib.* 11. *c.* 3.) = Il Tomasio [*selec. feud. tom.* 1. *p.* 66.]; lo Schiltero [*præf. ad Mincuc. de feud.* §. 4.], lo Struvio [*hist. jur. feud. c.* 8. § 10.], l'Otomanno [*præf. lib.* 1. *feud.*], il Duareno [*de feud. c.* 1. *n.* 4.], lo Spenero [*de feud.* §. 3.] tengono, che la Raccolta degli usi feudali si fosse fatta a' tempi di Federigo II. per autore incerto. Giovambatista Caccialupo, il quale visse nel Secolo XV. [*repet. ad c.* 1. *de feud. art.* 1. *n.* 4.] pare, che porta la stessa opinione.

agnato meglio l'*erede* dell'ultimo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario. E questo è vero per molti argomenti, a' quali non è che contrapporre. I. Se si cerca perchè nella Trastiberina la vendita del feudo conceduto nella formola *pattizia* è sempre *salda* quando è fatta per consenso del concedente dal padre a danno del *figlio*; ed è poi sempre *nulla*(4) quando è fatta dall'agnato a danno dell' *agnato*, ancorchè sia fatta per consenso del concedente: che si dirà? si dirà, che questo non è altramente, che perchè al feudo trastiberino il figlio non viene che come *erede* dell'ultimo possessore *dipendentemente* dal primo concessionario; l'agnato non viene al feudo trastiberino che come *discendente* del primo concessionario *indipendentemente* dall'ultimo possessore. E perchè, poichè nella Cistiberina la *Pattizia*, *a Cajo e a' discendenti*, ha questo spezial pregio, che la vendita del feudo è sempre *salda* (5) quando è fatta per con-

(4) *II. F 39. Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, nisi agnatis consentientibus, ad quos beneficium quandoque sit reversurum* = Questa legge fa *nulla* la vendita fatta dall'agnato a danno dell'agnato: non fa *nulla* la vendita fatta dal padre a danno del figlio. La ragione è, che il figlio viene al feudo come *erede* del padre: l'agnato viene al feudo come *discendente* del primo concessionario: come è mostrato (*Cap. I. per tot.*)

(5) Dalli tempi delli Normanni infino a' dì presenti non fu mai negato a' feudatarj napoletani di alienare, per con-

consenso del concedente, o che sia fatta dal padre a danno del *figlio*, o che sia fatta dall'agnato a danno dell'*agnato*; non sarà vero, che al feudo cistiberino, non venga, nè l'*agnato*, nè 'l *figlio*, che come *erede* dell'ultimo possessore? Dunque la *Pattizia* Cistiberina vuole e nel *figlio* e nell'*agnato* meglio l'*erede* dell'ultimo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario? II. Più. Il feudatario napoletano vende il feudo anco a suo mal grado (6) in soddisfacimento del debito, o che sia conceduto alla *franca*, o che sia conceduto

 alla

consenso del Principe, il feudo sia dato alla *franca*, sia conceduto alla *Longobarda*, o che il padre faccia la vendita a danno del figlio, o che l'agnato faccia la vendita a danno dell'agnato. La Costituzione di Federigo II. mostra questa verità [*Const. Constitutionem Divæ Memoriæ*] ... *nullam omnino firmitatem habere*, *nisi de speciali Celsitudinis nostræ licentia confirmentur* = I feudi, tolto l'ostacolo per l'assenso, sono stati sempre nel pieno commercio: anzi talvolta senza l'assenso possono essere venduti; come per lo *dotario* dovuto alla moglie del feudatario [*Const. Mulier & Const. Licentiam*]; come per la dote dovuta alla sorella del feudatario [*Const. Fratribus*]. Marin. *Resol. lib.* 2. *c.* 189, Altim. ad Rovit. *lib.* 1. *Cons.* 35, Camer. *in II. F.* 35, Franch. *Decis.* 1. & *Decis.* 700.

(6) Andr. *in C.* 1. §. *Quid ergo. Col. de invest. rei alien. Const. Feder. Si quis post litem*. Quando si è venduto il Feudo ad istanza del creditore, non può, nè il Venditore, nè il figlio, nè l'agnato richiamare il Feudo venduto. Frecc. *de subfeud. lib.* 3. *Summ.* 5. *pro Debit.*

alla *longobarda*, o che sia conceduto nella formola *pattizia*, o che sia conceduto nella formola *ereditaria*. E'l successore napoletano, sia figlio sia agnato, sia vicino sia lontano, non fa (7) intoppo alla vendita sia *volontaria* sia *necessaria* del feudo, quantunque sia conceduto nella formola *pattizia*. Questo esser non può altramente, che, perchè così l'agnato come il figlio, non viene alla successione del feudo napoletano in qualunque formola conceduto, che come *erede* dell'ultimo possessore, il cui fatto vuol essere in ogni modo pienamente adempiuto. Dunque la *Pattizia* cistiberina, *a Cajo e a' discendenti*, vuole e nel figlio e nell'agnato meglio l'*erede* dell'ultimo possessore, che il *discendente* del primo concessionario. III. Se si cerca perchè nella Trastiberina al feudo antico conceduto nella formola patti-

(7) Il Baldo tenne il contrario, quando invitato alla difesa della Beatrice, la quale come *agnata* volea richiamare, non restituito il prezzo, il feudo venduto, disse nel suo consiglio, che la *Mista* angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo* (nella qual formola era quel feudo conceduto) avea la forza della *pattizia* trastiberina. Nella Trastiberina l'agnato richiama il feudo alienato, quando è conceduto nella formola *pattizia*. Dunque (venne a conchiudere) la Beatrice richiama il feudo venduto, il prezzo non restituito. Ma dietro a questo argomento del Baldo, o decisione non venne, o venne in contrario; perciocchè se fosse venuta al disegno, l'Afflitto, cui sulle prime piacque molto il sentimento del Baldo, n'avrebbe fatta pompa.

pattizia, *a Cajo e a' discendenti*, il laterale (8) succede sempre al laterale quantunque la distanza fosse infinita: che si dirà? si dirà, che questo non avviene altramente, che perchè l'agnato viene al feudo trastiberino come *discendente* del primo concessionario, *indipendentemente* dall' ultimo possessore. E perchè, poicchè nella Cistiberina, la formola *pattizia* circoscritta nelle stesse parole, *a Cajo e a' discendenti*, ha questo singolar pregio, che al feudo antico l'agnato (9) non succede mai all'agnato più in là del grado di grazia; non sarà vero, che l'agnato non viene al feudo cistiberino, che come *erede* dell' ultimo possessore? IV.

(8) *II. F. 50. Ex latere omnes per masculos descendentes usque in infinitum, si feudum sit paternum.*

(9) Lotario fu il primo, che accordò al fratello di succedere al fratello [*tit. Imper. Lotharius* §. *Si quis miles*. Anna *ad Const. Divæ memoriæ*] = I Normanni non ampliarono di vantaggio = Tra gli Svevi Federigo II. accordò al nipote di succedere al zio nel feudo antico, e al fratello il fratello nel feudo nuovo [*Const. Ut de Successionibus*] = Gli Angioini pensarono anzi a ristringere, che ad ampliare la successione laterale [*Cap. Considerantes*] = Gli Aragonesi lasciarono correre le cose, come eran corse = Carlo V. diede al patruele maschio di succedere al patruele maschio al feudo antico. [*Pr. 12. de Feud.*] = Filippo IV. ampliò la stessa grazia a benefizio degli amitini, e delli sororini, sieno maschi, sieno femine. [*Pr. 34. de Feud.*] = E di questi gradi in fuori, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, o che la formola sia *pattizia*, o che la formola sia *ereditaria*, il laterale non succede al laterale.

Queſto ſvariamento non avviene altramente, che, perchè nella Traſtiberina, dove i feudi per la maggior parte ſon conceduti nella formola *pattizia*, il figlio non viene al feudo che come *erede* dell' ultimo poſſeſſore, l'agnato non viene al feudo che come *diſcendente* del primo conceſſionario: nella Ciſtiberina per contrario, dove i feudi radiſſime volte ſon conceduti nella formola *pattizia*, al feudo non viene, nè il figlio, nè l'agnato, che come *erede* dell' ultimo poſſeſſore. Se la formola *pattizia* napoletana, *a Cajo*, *e a' diſcendenti*, non richiedeſſe nell'agnato la qualità di *erede* dell' ultimo poſſeſſore, l' ampliazione accordata a' laterali infino al quarto grado, aurebbe portato anzi la diſgrazia, che la grazia al Baronaggio: per la ragione, che al feudo *paterno* veramente *pattizio* del laterale al laterale è negata a torto la ſucceſſione(10) quantunque la diſtanza foſſe infinita. Dunque la *pattizia* ciſtiberina, *a Cajo e a' diſcendenti*, vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l' *erede* dell' ultimo poſſeſſore, che 'l *diſcendente* del primo conceſſionario.

CAP.

---

(10) Quando al feudo antico non ſi viene come *erede* dell' ultimo poſſeſſore, ma come *diſcendente* del primo conceſſionario, la ſucceſſione laterale non può reſtar riſtretta ad alcun grado preciſo, ſenza ingiuſtizia; perciocchè ogni laterale diſtantiſſimo dal laterale ſi trova ſempre *diſcendente* del primo conceſſionario [*p.* 25. *not.* 8.]. Per queſto il Napodano [*pag.* 39. *not.* 4.] ha detto, che nel Regno i Feudi ſon *tutti* ereditarj, in qualunque formola ſon conceduti.

C A P. III.

La Ereditaria *normanna*, a Cajo e agli eredi, *o che si vive alla* franca, *o che si vive alla* longobarda, *vuole e nell' agnato e nel figlio l' erede del possessore*.

QUantunque (come è già detto) meglio a' *Normanni*, che a' *Longobardi* l' onor è dovuto (1) della feudalità introdotta nella Italia Cistiberina comprendente il Regno di Napoli: pure (si dice

B 6 quì)

(1) Questo è manifesto per lo linguaggio, del quale hanno usato nelle lor leggi questi popoli. Le leggi Longobarde raccolte dal Goldasto e dal Lindenbrogio son anzi opposte, che rispondenti alla feudalità = Per le leggi di Rotari e di Grimoaldo (*ll. Long. lib.* 2. *tit.* 14.) i naturali concorrono co' legittimi al retaggio paterno: per le Consuetudini feudali (*II. F.* 26.) nè pure li legittimati succedono al feudo = Per le leggi di Astolfo e di Luitprando (*ll. Long. lib.* 2 *tit.* 19. *ad* 27) succedono insieme le figlie e le sorelle, nel difetto de' maschi: per le Consuetudini feudali (*I. F.* 1. *II. F.* 9. 11. 30. 50. 95.) non succedono le femine al feudo, salvo il caso del feudo materno = Per le leggi Longobarde (*ll. Long. lib.* 2. *tit.* 6.) dove non sono i maschi legittimi, succedono, la femina ad una terza, il naturale ad una terza, all'altra l'agnato: per le Consuetudini feudali (*I. F.* 1. 3.) la femina non succede al

quì) così alli *Normanni*, come agli *Svevi* fu tutta ignota la qualità *ereditaria* de' feudi, della quale si cerca presentemente. Questo (rispondo) è un' errore; quantunque non è nuovo. Il Caramanico, il quale fiorì tra gli ultimi *Svevi*, e li primi *Angioi-*

al feudo paterno, anco quando non concorre il maschio = Per le leggi Longobarde (*ll. Long. lib.* 2. *tit.* 4.) non è negato al marito di lasciare alla moglie la quarta a luogo di morginga: per le Consuetudini feudali (*II. F.* 8.) questo è pienamente negato = Il Giannone [*Stor. Civ. lib.* 11. *c.* 1.) dopo il Telesino [*lib.* 2. *c.*1.] e dopo il Diacono [Chr. Casin. *lib.* 4 *c.* 7.] calcola il Regno de' Normanni, non dall' anno 1035. quando condotti da Osmondo occuparono la Puglia, ma dalla coronazione di Ruggiero nell' anno 1130. alla morte di Costanza nell' anno 1198. In questo picciol giro di anni molte costituzioni dier fuori i Normanni intorno alla feudalità. Ruggiero I. [*Const Scire volumus*] vietò l' alienazione del feudo senza l'assenso; e diede al Barone di stabilire il dotario alla moglie [*Const. Si quis Baro*] sopra il feudo. Guglielmo I. [*Const. Mulier*] assicurò meglio il dotario alla moglie sopra il feudo del marito; suggettò il feudo [*Const. Fratribus*] alla dotazione della sorella, nel difetto dell' allodio; ed ordinò [*Const. Quam plurimum*] l' *adjutorio*. Questo grande edifizio fu meglio perfezionato dagli Svevi. Federigo II. fece la distinzione [*Const. Pœnam eorum*] tra li baroni titolati e non titolati: vietò l' alienazione del feudo [*Const Constitutionem Divæ Memoriæ*] senza l' assenso: permise l' alienazione del feudo [*Const. Licentiam*] per lo Dotario: dichiarò, che si appartiene al Re [*Const. Minoribus*] di

Angioini, comentando la Costituzione *Ut de Successionibus* di Federigo, cadde (2) in questo errore. Io, il quale so, che nella scuola di Pitagora con un

---

di dare il Balio al Baron pupillo: permise al Barone di esigere dagli uomini suoi il giuramento di assicurazione [*Const. Si quando*] salva la fede dovuta al Principe: dichiarò l'adjutorio [*Const. Comitibus*] più amplamente: noverò le cause, per le quali [*Const. Si vassallus*] il suffeudatario perde il suffeudo: stabilì la investitura [*Const. Post mortem*] de' Valvasini: introdusse la prescrizione [*Const. Quatragenalem*] nella materia feudale: ampliò la successione [*Const. Ut de successionibus*] insino al terzo grado. Dunque se non è falso, che le leggi corrispondono a' costumi, è vero, che anzi i *Franchi*, che i *Longobardi* furono gli autori della feudalità nella Italia.

(2) Marino di Caramanico scrisse [*Glos. ad Const. Ut de successionibus, v. Fratres*] *Istis personis nominatis in Constitutione debetur feudum ex beneficio præsentis constitutionis, non beneficio testatoris: sicut dicitur de quarta, quæ debetur pupillo adrogato in bonis adrogatoris ex beneficio D. Pii, in qua gravari non potest* = Il Gizzarello [*Decis.* 28. *n.* 21.] *tempore Caramanici, qui glossavit Constitutiones Regni, nendum erat introducta qualitas hereditaria in successione Feudorum in hoc Regno; siquidem illa fuit introducta tempore Caroli II. per Capit. Considerantes.* A senno mio si sarebbe detto meglio, se si fosse detto, che il *Cap. Considerantes* Angioino diede anzi materia alla controversia, che fondò ne' Feudi la qualità ereditaria: per la ragione, che in quel capitolo, come si dirà appresso, non si parla, nè molto nè poco, della qualità, sia *pattizia*, sia *ereditaria*.

un *ipse dixit* si mettea modo ad ogni contesa, non so meraviglia, che anco l'errore di un' autore illustre abbia richiamato senza molto accorgimento l'approvazione di coloro, che giurano nel sentimento del maestro. La Costituzione di Federigo II. sulla quale il Caramanico fondò il suo sentimento, non fu scritta a dichiarare, che alla feudalità si viene meglio come *discendente*, che come *erede*, sia del primo concessionario, sia dell'ultimo possessore; ma più presto ad ampliare la successione laterale infino al terzo grado, innanzi ristretta infino al secondo, sia al feudo *franco*, sia al feudo *longobardo*. E questo è vero per molti argomenti. I. I Normanni venuti l'anno 1035. ad occupare la Puglia e la Calabria divennero signori di tutto il Regno l'anno 1077. morto Landulfo VI. ultimo de' *Longobardi* senza eredi: il lor regno non fu che d' anni 68. cioè dall' anno 1130. tempo della coronazione di Ruggiero all' anno 1198. tempo della morte di Costanza. Gli *Suevi* regnarono dall' anno 1198. tempo della morte di Costanza infino all'anno 1266. tempo della venuta di Carlo. Secondo la forza (3) della Costituzione Nor-

(3) I *Normanni* accordarono al fratello di succedere al fratello, vuoto del tutto ogn'altro laterale più rimoto; seguendo la legge di Lotario [*Tit. Imperator Lotharius* § *Si quis miles*] = Gli *Suevi* diedero al nipote di succedere al zio al feudo antico [*Const. Ut de Successionibus*] *Filii autem fratris in bis, quæ communis patris fue.*

Normanna, e della Costituzione Sveva, al feudo *nuovo* il fratello succede al fratello, e non più; e al feudo *antico*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, al zio succede il nipote solamente, vuoti del tutto gli altri laterali più rimoti. Dove agli *Suevi*, e alli *Normanni* i feudi fossero stati anzi *pattizj*, che *ereditarj*, e alla succession feudale i successori fosser venuti più tosto come *discendenti* del primo concessionario, che come *eredi* dell'ultimo possessore, i laterali più rimoti in infinito sarebber (4) rimasti vuoti a gran torto della feudalità, sia *franca*, sia *longobarda*. Dunque la Normanna, e la *Sueva*, che vanno del pari, *a Cajo e agli eredi*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole nel successore, sia figlio, sia agnato, anzi l'*erede* dell'ultimo

---

fuerunt, avi eorum scilicet, idem jus, quod pater eorum habent. In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo jure suo, nepotes ex fratre non succedunt. In ulteriori autem gradu positis, scilicet filiis nepotum ex fratribus, & sequentibus, in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non defertur.

(4) Al feudo *pattizio*, al quale il figlio succede come *erede* dell'ultimo possessore, l'agnato come *discendente* del primo concessionario, i laterali succedono all'infinito, per la ragione, che son sempre *discendenti* del primo concessionario, quantunque la distanza fosse infinita tra 'l possessore e 'l successore. *II. F. 50. Ex latere omnes per masculos descendentes usque in infinitum, si feudum sit paternum.*

mo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario. II. La formola, della quale hanno usato, e li *Normanni*, e gli *Svevi*, non fu, che, *a Cajo e agli eredi*. A' tempi di Andrea d' Isernia le tre formole, la pattizia *a Cajo e a' discendenti*, la ereditaria *a Cajo e agli eredi*, la mista *a Cajo e agli eredi del corpo*, erano tutte già conosciute. Disse Andrea d' Isernia (5) al feudo conceduto nella for-

(5) Poichè sulla fine del XIII. e sul principio del XIV. uscì della Cancelleria angiona il *Cap. Considerantes*, Andrea d'Isernia, il quale visse in quel tempo, scrisse, [*lib.* 1. *de success. feud. n.* 7.] *Si feudum datum est* tibi, & heredibus, *oportet ut sit* heres, *qui vult habere feudum: talia feuda veniunt in petitione hereditatis ff. de pet. hered. tunc etiam si propria res heredis esset vendita per defunctum (ex quo adit hereditatem) non revocaret. l. cum a matre C. de reiv.*, *unde tenebitur tunc filius ad id, ad quod pater teneretur, si viveret, cujus est heres. Si vero sit datum* tibi & liberis, *vel* descendentibus, *hoc est ex* pacto & providentia, *ut dixerunt Pyleus*, *&* *Bulgarus. Et in C. An Agnatus. Hec sunt verba magistralia*. Ex pacto, & providentia *quando concessum est* alicui & liberis suis: *& fuerunt Bulgarus*, *& Pyleus ut narratur in summa. Et quando conceditur* Titio, *intelligitur de* heredibus. *Si dixit* Titio & heredibus, *tunc est feudum* hereditarium, *quod venit in petitione hereditatis. De hoc non loquitur hoc caput, quia in* hereditario *feudo non succedit, nisi qui heres: heres autem tenetur ad onera omnia, quantum sunt vires hereditatis, & ultra, si non fecit inventarium. Et* [*§. praeterea Ducatus n.* 38. *de prohibit. alien. feud.*] *Sed si dicatur feudum* con-

formola, *a Cajo e agli eredi*, non viene, nè il figlio, nè l'agnato, che come *erede* dell'ultimo possessore obbligato al pieno adempimento della volontà del defunto. Dunque non per la *mista* angioina, *a Cajo e agli eredi del corpo*, come è piacciuto ad alcuni; ma per la *ereditaria* normanna, *a Cajo e agli eredi*, come piace all'Isernia, la qualità di *erede* dell'ultimo possessore si chiede nel successore, sia figlio, sia agnato. III. Al Bulgaro, e al Pilèo illustri scolari d'Irnerio, i quali fiorirono a' tempi di Federigo Enobarbo, e fur gran membri della Dieta di Roncaglia, dove la Raccolta si disegnò (6) degli usi trastiberini, non fu ignota la qualità *ereditaria*, richiesta alla successione nel feudo conceduto nella formola *a Cajo e agli eredi.* Il Baldo nimico della qualità *ereditaria*, riprovata la differenza fatta dal Bulgaro e dal Pilèo, accusata la incostanza di Andrea d'Isernia, disse a di-

concessum Titio & liberis (non *heredibus suis descendentibus*, *sicuti est forma concessionum in Regno Siciliæ*) *quod est ex pacto & providentia secundum Pyleum*, *&* *Bulgarum*, *ut dictum est* §. *an Agnatus*. Così ha corretto questo luogo il primo suo Glossatore Liparuolo leggendo *non* per *vel*.

(6) Il Bulgaro scolare d'Irnerio intervenne alla Dieta di Roncaglia, sostenne contro al Martino la negativa delle Regalie. Il Pilèo scolare di Bulgaro si rendette illustre per le sue *Questioni Sabbatine*. [Giann. *Stor. Civ.* *lib.* 12. *c.* 1.]

difesa della Beatrice, la quale volea richiamare il feudo *franco* venduto, non restituito il prezzo, che (7) il feudo conceduto nella formola angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, è anzi *pattizio*, che *ereditario*. Ed in verità, la formola angioina, *a Cajo e agli eredi del corpo*, fu inventata a ristringere; la formola normanna, *a Cajo e agli eredi*, era diretta ad ampliare la successione. Dunque più la *Ereditaria* normanna *a Cajo e agli eredi*, che la *Mista* angioina *a Cajo e agli eredi del corpo*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole, e nel figlio e nell' agnato meglio l'*erede* dell' ultimo possessore, che'l *discendente* del primo concessionario. IV. Quantunque sia disdetto al feudatario di alienare il feudo, così nella Trastiberina dove si vive (8) generalmente alla *longobarda*, come nella Cistiberina dove generalmente si vive alla *franca*: pure in questo è questa differenza, che nella Trastiberina la vendita del feudo è sempre *nulla* (9) ancorchè sia fatta per con-

(7) Il Baldo, il quale serviva alla causa della Beatrice, accusa l'Isernia d' incostanza [*Præl. feud. n.* 90.] *Varie loquitur*, *multoties contradicere sibi videtur* . . . *non figit pedes*, *discurrendo*, *nunc huc*, *nunc illuc*.

(8) Nella Trastiberina al feudo maggiore e di dignità si succede alla *franca* non alla *longobarda*. *II. F.* 55. = Nella Cistiberina ad alcuni feudi minori e non di dignità si succede alla *longobarda*, non alla *franca*.

(9) Questo è mostrato già (*pag.* 22. *not.* 4.)

consenso del concedente, quando è fatta a danno dell' agnato, non già del figlio: nella Cistiberina per contrario la vendita del feudo è sempre (10) *salda*, o che sia fatta a danno dell'agnato, o che sia fatta a danno del figlio, quando è fatta col consenso del concedente. Dove alli Normanni, e agli Svevi i feudi fossero stati più tosto *patrizj*, che *ereditarj*, e alla successione feudale i successori fosser venuti, anzi come *discendenti* del primo concessionario, che come *eredi* dell' ultimo possessore, a gran torto (11) si sarebbe avuta *salda* la vendita fatta del feudo a danno sia del figlio sia dell' agnato, anco nel concorso dell' assenso del concedente. V. Più. Per la Raccolta feudale, figlia più tosto (12) delle Costituzioni *franche*, che degli usi

(10) *Const. Constitutionem Divæ Memoriæ* di Federigo Svevo: ubi, *nisi de speciali celsitudinis nostræ licentia confirmentur*. Si noti, che al feudatario napoletano è tutta libera la facoltà di alienare il feudo; l' assenso non si richiede, che a rimuovere l' ostacolo. Card. de Luc. [*de Feud. Disc. 9. n. 5. ex C. Imperialem*].

(11) Nella Trastiberina è *nulla* la vendita fatta anco col consenso del concedente, dove non concorre l'agnato, cui il feudo è per pervenire, sol perchè l' agnato successore non viene al feudo come *erede* dell' agnato possessore. Nella Cistiberina la vendita è sempre *salda*, tolto l' ostacolo per l' assenso, fatta senza il consenso, sia dell' agnato sia del figlio, sol perchè il figlio e l' agnato non viene al feudo, che come *erede* del possessore.

[12] Questo non è falso. I. La Raccolta feudale concorda colle

usi *longobardi*, nella Trastiberina i feudi, a' quali come *pattizj* i laterali succedono all'infinito, o non tornano mai, o radissime volte al concedente, donde vennero. E che dirà il Fisco, quando vedrà, che nella *Cistiberina* (dove la Raccolta feudale non ha (13) tanta autorità che vinca la legge del Regno) i feudi reputati anzi *pattizj*, che *ereditarj*, o non ritorneranno mai (14) al concedente, o radissime volte? Dunque la formola normanna, *a Cajo e agli eredi*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole e nell' agnato e nel figlio l'*erede* del possessore.

CAP.

colle leggi *franche*, discorda dalle leggi *longobarde* [*pag.* 27. *not.* 1.]. II. La Raccolta feudale fu disegnata l'ann. 1170. Il Regno Longobardo finì l'ann. 773. E sarà verisimile, che si andasse in traccia degli usi di una nazione nimica, spenta già 400. anni innanzi?

(13) Della Raccolta l'autore non è certo. La comune l'attribuisce ad Uberto de Horto, e a Gherardo Capegisto [Oto. Frisigen. *lib.* 2. *de gest. per Frider. tom.* 6. *c.* 3.] Le sorprendenti Glosse di Colombino, di Pilèo, e di Ugolino l'hanno dato gran pregio = Quantunque l'Isernia [*C. Imperialem de Prob. alien. feud.* §. *Praeterea Ducatus n.* 37.] affermi, che dove non costa della qualità, i feudi nel Regno sono anzi *longobardi*, che *franchi*: pure per una Decisione Sinodale del Collat. fatta intorno al feudo Dentrolacqua sta dichiarato, che il feudo è anzi *franco*, che *longobardo*, quando non costa della qualità. [Costanzo *in l.* 1. *C. de Consul. lib.* 12. *n.* 38.]

[14] E' forza, che i laterali succedano all'infinito, dove i feudi son *pattizj*. [*pag.* 31. *not.* 4.]

C A P. IV.

La Miſta *angioina*, a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo, *o che ſi vive alla* franca, *o che ſi vive alla* longobarda, *e nel figlio e nell' agnato chiede l'*erede *del ſangue*.

Piacque agli *Angioini*, i quali tennero (1) il Regno per conquiſta dall'anno 1266. all'anno 1435, cioè dalla venuta di Carlo I. alla morte di Giovanna II. d'introdurre una nuova formola più ſtretta, che non fu, nè la Sveva, nè la Normanna. Da queſta formola circoſcritta in queſte parole, *a Cajo e agli eredi del corpo*, hanno creduto alcuni, che ſia nata la qualità *ereditaria* de' feudi Ciſti-

(1) Carlo I. d'Angiò, morto Manfredi, occupò il Regno l'anno 1266. Giovanna II. la quale l'anno 1421. adottò Alfonſo d'Aragona per contrapporlo a Luigi d'Angiò che minacciava guerra, e l'anno 1423. adottò Luigi d'Angiò per contrapporlo ad Alfonſo d'Aragona, che la guerra le moſſe infatti, trapaſsò l'anno 1435. invitando al Regno Renato d'Angiò col ſuo teſtamento [Giann. *lib.* 25. *c.* 3. *c.* 4. *c.* 6.]. Alfonſo venne alla conquiſta del Regno: nelle acque di Ponzio fu vinto e fatto prigioniere da' Genoveſi l'anno 1435. fu liberato dal Duca di Milano, col quale fece lega contro Napoli: dopo varie vicende fu ſignore del Regno l'anno 1442. [Giann. *Stor. Civ. lib.* 25. *c.* 7.]

ſtiberini non conoſciuta innanzi. Si ſono (2) ingannati. Queſta formola ebbe il ſolo oggetto di *riſtringere* la ſucceſſione de' laterali, e non più. Carlo I. concedendo i feudi usò della formola, *a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo*. Il Fiſco eſaminando la formola interpetrò, *d' oggi innanzi il fratello non ſuccede al fratello al feudo* nuovo, *il nipote non ſuccede al zio al feudo* antico, *in qualunque maniera ſieno conceduti*. Carlo II. ſpiegando (3) la

(2) E' pienamente moſtrato [*Cap. III. per tot.*] che la qualità *ereditaria* così de' feudi dove ſi vive alla *franca*, come de' feudi dove ſi vive alla *longobarda*, era già innanzi fondata per la legge Normanna, e per la legge Sveva.

(3) Carlo I. ſulla fine del XIII. usò di queſta formola, *Titio & heredibus ex corpore deſcendentibus*. Gli Avv. del Fiſco negarono la ſucceſſione del fratello al fratello al feudo *nuovo*, e del zio al nipote al feudo *antico*, per la ragione, che non erano *deſcendentes ex corpore*. Carlo II. dichiarò ingiuſta la interpetrazione fiſcale, per la ragione, che la ſucceſſione era data al fratello per la legge Normanna, e a' figli de' fratelli per la legge Sveva. E diſſe *Cap. Conſiderantes grandia & accepta ſervitia, quæ Comites & Barones Regni noſtri Siciliæ Dom. patri noſtro & nobis præſtiterunt, & præſtant aſſidue, ac eos in antea confidimus præſtaturos: ipſiſque volentes utiliter ſic providere, ut ſe tam fideliter ſerviſſe lætentur, & ſucceſſores eorum perpetuo ſint inde participes, Comitibus & Baronibus d. Regni, quibus a tempore felicis adventus Dom. patris noſtri in Regno*, pro ſe ac ſuis heredibus, *Comitatus, Baroniæ, ac feuda in perpetuum ſint conceſſa; & quibus deinceps (ut de omnibus forma ſit eadem)*

la formola, dichiarò, *è ingiusta la interpetrazione fiscale, il fratello succede al fratello, il nipote succede al zio, a' feudi conceduti da Carlo I. in quà: gli altri restino come erano innanzi.* Or che ha di più la formola angioina *a Cajo e agli eredi del corpo*, che non ha la Normanna, o la Sveva *a Cajo e agli eredi*, onde più tosto per quella, che per questa i feudi napoletani si son fatti *ereditarj?* Ma si lasci star questo: o che gli *Angioini* sieno stati gl' inventori della qualità ereditaria come piace a molti, o che gli *Angioini* sieno stati i ristauratori della qualità ereditaria come piace a tutti, non monta niente: quello è vero senza dubbio, che la *Mista* (4) angioina, *a Cajo e agli ere-*

eadem) in perpetuum concedentur, ac heredibus eorumdem: de liberalitate nostra & speciali gratia indulgemus hac lege perpetuo valitura, facientes, quod in successionibus eorumdem ad hm. Comitatus, Baronias, ac feuda, illo prorsus aboleto & cessato iniquæ interpretationis abusu, quo per illa concessionum verba, per quæ donum factum principaliter exprimitur hm. adjecto, & suis heredibus ex suo corpore descendentibus, *fratres vel sorores a primogeniti fratris vel sororis successione erant in bisdem comitatibus, feudis, & baroniis exclusi, frater vel soror fratri vel sorori succedat, primogenituræ ac masculini sexus prærogativa servata: veteribus autem feudis in illo usu ac jure manentibus, quod ad successiones hm. eis competit ex antiquo.*

(4) Il Napodano per sentenza ricevuta [*in Consuet. Etsi Testator v. disponere*] *Præterea hodie sunt hereditaria omnia*

eredi del corpo, o che si vive alla *franca* o che si vive alla *longobarda*, e nel figlio e nell'agnato vuole l'*erede* del sangue.

Il Consiglio del Baldo dato a difesa (5) della Beatrice, la quale senza restituire il prezzo volea richia-

---

omnia feuda, cum eadem sit forma, sive concedatur alicui, & successoribus suis, sive heredibus ex corpore descendentibus, ut Capit. Considerantes. E' così certa la qualità ereditaria de' feudi cistiberini, sieno *franchi*, sieno *longobardi*, che ne rendono testimonio anco gli stranieri. Il Rosendalio [*de feud. c. 2. concl. 33. n. 14.*] Il Coccejo [*differt. de feud. heredit. mixtis §. 16.*]

(5) Il Baldo da Perugia venne in Napoli a' tempi di Giovanna I. dopo la metà del XIV. Invitato alla difesa della Beatrice, riprovata la differenza tra li feudi *pattizj* e li feudi *ereditarj* inventata dal Bulgaro e dal Pilèo, sostenne, che nella formola angioina il nome *erede* vale *figlio*. L'Afflitto, cui sulle prime piacque altamente il consiglio del Baldo, scrisse (*præl. feud. n. 83.*) *Ut omnibus sit notum consilium illud, hic registro, quia loquitur multum docte, & magistraliter*. L'Afflitto nato l'anno 1448. e morto l'anno 1528., il quale quando nella prima età scrisse li comentarj feudali fu tutto trasportato per la sentenza del Baldo, nella età matura quando scrisse li comentarj sulle costituzioni cominciò a ristringere il suo sentimento tassativamente per li feudi conceduti all'angioina, disse (*Const. Ut de successionibus n. 69.*) *propter ista verba adjuncta, quod major natu & masculus præferatur, feudum erit* ex pacto, *& non* hereditarium, *quia d. investitura designat, feudum concessum more francorum*: e poi soggiunse (*loc. cit.*) *Dico nunc, ut multi doctores nostri temporis tenuerunt, quod d.*

chiamare il feudo *franco* venduto nelle forme, fece il gran romore. Il Baldo tenne sentenza, che la formola angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, nella quale quel feudo si trovava conceduto, rendea il feudo, anzi *pattizio*, che *ereditario*. Mazzèo degli Afflitti, cui nella prima età parve gran cosa il consiglio del Baldo, nella età matura dopo molte cose giudicate sen venne co' piedi suoi nella sentenza già ricevuta, *che nel Regno i feudi, nella concessione de' quali è fatta ricordanza degli eredi, sono ereditarj, non pattizj*. Cessata la gran guerra, che il Baldo intimò alla *qualità ereditaria* de' feudi cistiberini in grazia della Beatrice, la *qualità ereditaria* venne in tanta riverenza, che i feudi in questo furono reputati, come allodj, non più, non meno. Il Camerario (6) la salutò col venerando nome di *qua-*

C *lità*

d. investitura facit feudum hereditarium: soggiungendo (*Decis.* 140.) *S. C. bis isto anno pronunciavit, quod data communi forma investiturae*, tibi & heredibus ex corpore descendentibus, *istud sit feudum hereditarium*.

(6) Camer. (*Repet. in C. Imperialem* §. *praeterea Ducatus p.* 156.) *Bifariam qualitatem posse cohaerere rei, ut inquit* Porphirius *in Isagog. Altero modo nimirum, ut qualitas accidens, quae potest adesse, & abesse, praeter subjecti corruptionem. Altero vero, ut qualitas transeat in substantiam; quo quidem modo consideratur in feudis, quia qualitas addita sic alterat naturam feudi, ut amplius non sit illud, quod fuerat ante.*

lità transustanziata, la quale è valente quasi a trasformare il *feudo* in *allodio*. Al Regg. de Ponte (7) questa veneranda *transustanziazione* parve una deità sopraggiunta, la quale è potente a tener lontano il figlio dalla successione feudale, dove non è *erede*. Il Marciano e 'l Marinis (8) in conseguenza della qualità *ereditaria* transustanziata co' feudi hanno dato al feudatario l'arbitrio, e di donare anco agli stranj, e di vendere il feudo, concorrente l'assenso, e molto più di dare all' uno de' figli tutto il feudo *longobardo*, non negato all'altro il sussidio, per quanto gli spetta, come se

(7) De Ponte (*Cons.* 34. *n.* 4.) *Hæc qualitas consideratur in feudo hereditario, nam ex investitura qualitas hereditaria transit in propriam naturam, & feudi substantiam: propterea non potest feudum habere, nisi qui heres.*

(8) Marcian. (*Disput.* 76. *n.* 3) *Ideo cum in feudis juris francorum solus primogenitus succedit, & consequenter totum feudum sit portio illi ab intestato competens, legitima erit tertia totius feudi; & ita optime concludit* Camerar. §. *Præterea Ducatus, ubi, aliud dicit esse in feudis dividuis, in quibus legitima erit tertia, vel medietas illius portionis, in qua in feudo successisset secundum numerum filiorum, quia hoc modo successio eidem ab intestato daretur* = Johan. Thom. de Marin. (*lib* 1. *tit.* 14.) *Quidquid tamen sit, hodie sive sit feudum hereditarium juris francorum, sive hereditarium juris longobardorum, passim, & indistincte, obtento Reg. Assensu, licet patri nedum extraneo vendere, verum etiam uni ex filiis assignare.*

se fosse allodio non più, non meno. E questo per molti argomenti è vero, meglio per li feudi dove si vive alla *longobarda*, che per li feudi dove si vive alla *franca*. I. La qualità, sia *pattizia*, sia *ereditaria*, non dipende dalla moda, onde si vive, sia alla *franca*, sia alla *longobarda*; ma dalla (9) formola, onde si possiede, o *a Cajo e a' discendenti*, o *a Cajo e agli eredi*. Dunque, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, il feudo sarà *ereditario* se è conceduto *a Cajo e agli eredi*; e sarà *pattizio*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, se è conceduto *a Cajo e a' discendenti*. II. Il Baldo, riprovata la differenza fatta dal Bulgaro e dal Pilèo del feudo *ereditario* e del feudo *pattizio*, disse a difesa della Beatrice, che potea bene richiamare il feudo *franco* venduto, il prezzo non restituito; per la ragione, che la parola *erede* nella formola angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, vale *figlio*. L' Afflitto (10) sulle prime disse, è giusta la sentenza del Baldo tanto a rispetto de' feudi *franchi*, quanto a rispetto de' feudi *longobardi*: poi disse, la sentenza del Baldo val meglio per li feudi *franchi*,

C 2

(9) L' Isernia (*p. 32. not. 5.*) prende la definizione del feudo *ereditario* dalla formola normanna *Tibi & heredibus*, non dalla formola angioina *Tibi & heredibus ex corpore*; e del *pattizio* dalla formola *Tibi & descendentibus*, non dalla moda di vivere sia alla *franca* sia alla *longobarda*.

(10) Il sentimento dell' Afflitto si legge *p. 40. not. 5.*

chi, che per li feudi *longobardi* : finalmente conchiude, la sentenza del Baldo non vale niente, nè per li feudi *longobardi*, nè per li feudi *franchi*. Dunque, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, il feudo sarà *ereditario* se è conceduto *a Cajo e agli eredi*; il feudo sarà *pattizio* se è conceduto (11) *a Cajo e a' discendenti*, III. Tra 'l feudo *franco*, e 'l feudo *longobardo* è grande la distanza. La moda di vivere alla *franca* figlia del gius positivo è prescritta dalla legge della investitura: la moda di vivere alla *longobarda* figlia del gius permissivo è tollerata dalla legge della investitura. La *indivisibilità* è la *natura* del feudo *franco*: la *divisibilità* del feudo *longobardo* è un' *accidente*. Il passaggio dalla *franca* alla *longobarda* è tutto posto nella volontà del concedente, che impone: il passaggio dalla *longobarda* alla *franca* è tutto posto nella volontà del concessionario, cui si permette. Di questi passaggi (12) è pie-

---

[11] Così è nella Trastiberina: non è così nella Cistiberina: come è mostraro *Cap. II. per tot.*

(12) La *divisibilità* (*pag.* 54. *not.* 11 12.) di un feudo non è che un'*accidente*, conseguenza della maniera sempre variabile, onde vivono i Feudatarj. La moda di vivere alla *longobarda* non è imposta precisamente nella investitura, ma più tosto tollerata = Il Feudo Casaldiprencipe a' tempi di Ladislao pervenne per parti divise al Protonotario Gurrello d' Aurilia ; ma perchè Gurrello vivea alla *franca*, il feudo divenne *franco*: e come di feudo *franco* l' anno 1408. n' ebbe la investitura Raimon-

è piena la storia. Per questi passaggi non avviene, nè che il feudo *ereditario* si trasformi in feudo *pattizio*, nè che il feudo *pattizio* si trasformi in feudo *ereditario*. Il passaggio dalla moda *longobarda* alla moda *franca* non è che un' accidente che va e che viene senza alcun cangiamento della *natura* del feudo. Dunque, o che si vive alla *franca*

C 3 o che

mondo d' Aurilia primogenito, vuoti li fratelli secondogeniti. Da Raimondo d'Aurilia l'anno 1417. a' tempi di Giovanna II. fu a Giacomo Galgano questo Feudo venduto, il quale perchè vivea alla *longobarda*, il tramandò *divisibile* a' figli suoi, Giovanni, Luigi, Luca, e Matteo = Più. Di Pietraferrazzana possedeva una metà Pietro Riccio, altri l'altra: perchè Pietro Riccio vivea alla *franca*, Pippo Riccio primogenito l'anno 1457. ne riportò da Alfonso I. la investitura alla *franca*, sol perchè *dixit*, *ejusdem Petri Riccio filius*, *&* *heres*, *francorum jure vivens*... e l'ebbe *pro se*, *&* *suis heredibus*, *&* *successoribus ex corpore descendentibus* = Più ancora. I sei figli di Niccolò di Sangro l'anno 1468. da Ferdinando I. d'Aragona della metà delli feudi, Bagnara, Frattura, Giuliana, ebbero la investitura a parti eguali, *pro se*, *&* *eorum heredibus ex corpore descendentibus*, sol perchè *se dixerint longobardorum jure viventes*; così dell'altra metà furon vestiti li figli di Rainaldo di Sangro colla formola, *pro se*, *&* *heredibus ex corpore descendentibus*, sol perchè *se dicant ipsius Rainaldi filios* *&* *heredes longobardorum jure viventes* = Più ancora. I figli di Giovanni Corvo, provato per la informazione, che il padre vivea alla *longobarda*, l'anno 1491. da Ferdinando ottennero la investitura, *per in-*

o che si vive alla *longobarda*, la formola *a Cajo e a' discendenti* fa il feudo *pattizio*, la formola *a Cajo e agli eredi* fa il feudo *ereditario*. IV. Francesco d'Andrea dopo lunga discussione (13) ha detto, che secondo la forza della Consuetudine Trastiberina, perchè i feudi son *pattizj*, il laterale succede al laterale in infinito al feudo paterno: e che perchè secondo la forza della Costituzione Normanna i feudi sono *ereditarj*, il laterale non succede al laterale al feudo antico in infinito. E chi dirà, che la *Mista* angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, la quale, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, e nel figlio e nell'agnato vuole l'*erede* del sangue, abbia più tosto fondata, che ristaurata la qualità *ereditaria* de' feudi cistiberini?

CAP.

informationem per nostram Curiam diligenter captam pro se, & heredibus ex corpore descendentibus = Più finalmente. I figli di Antonio Torricella, participata la morte del padre, dimostrato per la informazione, che la famiglia vivea *jure longobardorum*, l'anno 1465. riportarono la investitura *pro se, & heredibus ex corpore descendentibus* = Quindi tre conseguenze. I. La formola della concessione del feudo *longobardo* è la stessa, che del feudo *franco*. II. La *divisibilità*, e la *indivisibilità* di un feudo non è che un'*accidente*, il quale può aver cangiamento, secondo la moda di vivere de' possessori. III. Il passaggio dalla *longobarda* alla *franca* non altera la natura del feudo.

(13) *Disp. An Fratres in Feudo c. 2. §. 10.*

C A P. V.

Le Grazie, *le quali guardano così a' feudi* franchi *come a' feudi* longobardi, *hanno fatta più salda la qualità* ereditaria *de' feudi cistiberini*.

IO non dirò niente degli *Aragonesi*, per la ragione, che non hanno lasciato niente sull' assunto. Il lor corto Regno dall' anno 1442. tempo della venuta di Alfonso il magnanimo all' anno 1503. tempo della venuta di Ferdinando il Cattolico, fu agitato per molte tempeste, e turbulento per molte vicende. Carlo VIII. di Francia coll' ajuto di Alessandro VI. per li dritti degli *Angioini* venne alla conquista del Regno. Ferdinando il Cattolico coll' ajuto di Alessandro VI. per li dritti degli *Svevi* venne alla conquista del Regno. Ferdinando (1) il Cattolico, il quale col matrimonio d' Isabella di Castiglia avea riunita insieme tutta la Spagna, riportò la vittoria sopra Carlo VIII. il quale avea fidato molto alle promesse del Papa senza accorgimento.

Carlo V. nato l' anno 1501. in Gant, il quale come figlio di Giovanna figlia di Ferdinando il Cattolico era Signore di Spagna e di Napoli, e come figlio di Filippo figlio di Massimiliano era

(1) Giann. *Stor. Ci v. lib.* 29. *c*. 4. & *lib*. 31. *c*. 1.

Imperatore d'Occidente e Re d'Italia, agognò (2) all'impero universale del mondo. La fortuna l'accompagnò giovane, l'abbandonò vecchio. Era intanto il gran dubbio, se come per la legge Sveva il nipote succede al zio, così succeder dovesse il zio al nipote alla feudalità sia *franca*, sia *longobarda*. Carlo V. (3) dichiarò, che il zio succede al nipote; e di più, che il patruele succede al patruele. Or io dico così. Questa grazia data a tutto il Baronaggio napoletano, sia vivente alla *franca*, sia vivente alla *longobarda*, della successione infino al quarto grado, innanzi ristretta infino al terzo e non più, sarebbe stata anzi una disgrazia per quelli feudatarj, che avesser posseduti i lor feudi nella formola *pattizia:* per la ragione, che al feudo conceduto nella formola *pattizia* il laterale al laterale (4) succede sempre all'infinito. Dun-

(2) Tutto si raccoglie dalla Storia scritta dal Robertson del Regno di Carlo V.

(3) Questa grazia fu fatta da Carlo V. l'anno 1550. (*Pr. 12. de Feud.*). Si noti, che sotto nome di *zio* quì viene il patruo, e l'amita, non l'avuncolo, nè la matertera; e che per questa grazia sotto il nome di *patrueli* vengono indicati li soli maschi, non le femine, e molto meno gli *amitini*, e li *sororini*.

(4) Perchè il laterale distante dal laterale per infiniti gradi è sempre discendente del primo concessionario, il laterale succede al laterale in infinito nella Trastiberina. *II. F. 50. Ex latere omnes per masculos descendentes usque in infinitum, si feudum sit paternum.*

Dunque le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* de' feudi cistiberini. Filippo II. figlio di Carlo V. il quale più per proteggere la crudeltà del Duca d' Alba, che per ristabilire il S. Offizio, fu pago di perdere l'Olanda, donde per li gran talenti usciti fuori l' Inghilterra divenne ricca nelle arti, illustre nelle scienze, fece grazia (5) al Baronaggio napoletano, che al feudatario fosse data la potestà di far vuota della successione feudale la femina più vicina in grazia del maschio più rimoto, sempre ne' gradi prescritti, onde i feudi acquistati per sudori e per meriti non fosser fuori delle famiglie. Perchè questa grazia, la quale è conceduta generalmente (6) a tutto il Ba-

---

(5) Questa grazia data l'anno 1595. fu limitata, *Placet quoad feuda hereditaria tantum* (*Pr. 33. de Feud.*). Si dubitò, se questa grazia guardasse alle femine laterali solamente, o alle discendenti parimente. Carlo VI. d chiarò, che guarda alle discendenti e alle laterali egualmente (*Pr. 37. de Feud.*).

(6) Rodoer. (*Com. ad Pr. 33. c. 28. n. 9.*) *Ex præmissis itaque sic animadversis in Foro ad materiam nostræ Prag. unum satis notabile, quod possidens feudum juris longobardorum, decedens sine masculis, sed cum sorore & cum masculo de familia remotiori, in gradu tamen successibili, nequit partem feudi relinquere, aut aliter dare sorori, aliam vero partem dare vel relinquere illi masculo de familia vigore Gratiæ; quia si hoc ei permitteretur, læderetur illud individuum jus succedendi in feudis juris longobardo-*

Baronaggio, o che vive alla *franca*, o che vive alla *longobarda*, fu conceduta *tassativamente* a riguardo de' soli feudi *ereditarj*, e non a riguardo de' feudi *pattizj* parimente? per la ragione, che al feudo conceduto nella formola ereditaria *a Cajo e agli eredi* non si viene che come *erede* dell' ultimo possessore *dipendentemente* dal primo concessionario; al feudo conceduto nella formola pattizia *a Cajo e a' discendenti* non si viene che come *discendente* del primo concessionario *indipendentemente* dall' ultimo possessore. Questa *dipendenza* nel primo caso somministra al possessore la potestà di disporre a suo modo del feudo *ereditario* dentro li confini della successione permessa; e questa *indipendenza* nel secondo caso nega al possessore la facoltà di disporre a suo modo del feudo *pattizio*, turbato l'ordine della successione stabilita. Dunque le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* cistiberina.

Filippo IV. modello de' Re, il quale anzi, che d' esser temuto, amò d' esser amato, in pregio dell' attaccamento al Trono l'anno 1655. sedate le turbulenze

---

dorum consistens in unitate gradus; nam una simul succederet fœmina proximior cum masculo remotiori contra intentionem Gratiæ, quæ permittit tantum omissionem fœminæ proximioris, ut masculus remotior admittatur; & sic non tollit plura obstacula, nec derogat unitati gradus requisitæ in successione feudorum juris longobardorum.

ze del Regno fece grazia (7) al Baronaggio, onde il patruele il fororino l'amitino fia mafchio fia femina fuccedeffe al patruele al fororino all' amitino fia mafchio fia femina; data la facoltà di fondare il *maggiorato* e 'l *fedecommeffo* dentro i confini della permeffa fucceffione, in maniera, che il maggiorato e 'l fedecommeffo non porti alcun danno al concedente nel cafo della devoluzione. Quefta grazia per molti argomenti è data più al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. I. Quefta grazia fu fatta dal Re di Spagna a' feudatarj napoletani, *accedente Confilii fupremi matura deliberatione*. Per la for-

(7) *Pr. 34. de Feud. Matura S. Noftri Confilii Supremi accedente deliberatione . . . Præfatis nobilibus viris fideliffimæ Civitatis & Regni Neapolis concedimus ampliationem, & extentionem prædict. in fucceffionibus feudorum eodemmet modo, & forma in præinferto fupplici libello contentis, ac prout ab ipfis eft fupplicatum; ita quod omne id, quod circa fucceffionem feudorum obfervabatur ufque ad tertium gradum, obfervetur in beneficium comprehenforum in quarto gradu, tam virorum, quam fæminarum, derogantes euique Prag. . . . Ac infuper concedimus præd. viris nobilibus, quod quilibet eorum poffit fundare majoratus in fuis feudis intra terminos tamen permiffæ fucceffionis ut fupra, ita ut reftitutionis feu fideicommiffi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis & noftræ Curiæ competentis non procedat.*

forza degli ſtabilimenti di Spagna non è negato al feudatario di fondare il maggiorato (8) in maniera, che reſti invitato il rimoto, vuoto il vicino, ſpezialmente nell' ingreſſo. Dunque queſta grazia fatta ſecondo gli ſtabilimenti di Spagna è data più al feudatario vivente alla *longobarda*, chè al feudatario vivente alla *franca*. II. Queſta grazia fatta a' feudatarj napoletani di fondare il maggiorato è tutta vana a riſpetto de' feudi dove ſi vive alla *franca*, i quali ſenza l' ajuto della grazia non riconoſcono, che il maggiornato: è tutta utiliſſima a riſpetto de' feudi dove ſi vive alla *longobarda*, e al concedente (9) cui nuoce la *diviſibilità* del feudo, e al conceſſionario cui giova la *indiviſibilità* del feudo. La legge non ſcrive niente in vano. Dunque queſta grazia è data più al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. III. Queſta grazia fatta a' feudatarj napoletani di fondare il maggiorato è data nella maniera la più ampla, e colla in-

---

(8) Il Mierez *de Major.*, il Molin. *de primog.*, il Guttier *qq. Pract.*, il Rodoer. *loc. cit.* hanno detto: *obtenta Regis facultate ad erigendum majoratum* entre ſus parientes, *poteſt eligi remotior, neglecto proximiori.*

(9) Card. de Luca (*Diſc. 9. de Feud. n. 5.*) *Idque magis expedit Dominis & Subditis ad excludendam poſſeſſorum pluralitatem, & feudi ſciſſuram. In his terminis loquuntur* Mœnoch. *conſ.* 401. *conſ.* 504. Cephal. *conſ.* 3. & *conſ.* 617. Frecc. *de Subfeud. p. 3. q.* 1.

interpetracion mas favorable. Di questa grazia fatta a' feudatarj di fondare il *maggiorato* ne' lor feudi qual sarà la *interpetracion mas favorable*, quando applicata al feudo *franco* indivisibile, al quale come ad un *maggiorato* il maggiornato perviene tutto solo per la legge della investitura, non porta, nè danno, nè prò? La *interpetracion mas favorable* (10) è questa. La *divisibilità* del feudo nuoce al concedente, non giova al concessionario. La *indivisibilità* del feudo non nuoce al concessionario, giova al concedente. Dunque questa grazia è data meglio al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. IV. Questa grazia fatta a' feudatarj napoletani di fondare il maggiorato è data a *tutti* li feudatarj sopra *tutti* li feudi, acquistati per meriti e per fatighe, grandi piccioli, quaternati non quaternati, titolati non titolati. Ed i feudi dove si vive alla *longobarda*, titolati non titolati, quaternati non quaternati, non sono tra li feudi *tutti*? Ed i feudi, dove si vive alla *longobarda*, o grandi o piccioli, o di dignità o senza dignità, non sono acquistati per fatighe e per meriti, come son i feudi dove si vive alla *franca*, non più, non meno? Dunque questa grazia è data meglio al feu-

(10) La Enfiteusi giova meglio e al concedente e al concessionario quando è *indivisibile*, che quando è *divisibile*. (Gard. de Luca *de feud. disc. 9.*)

feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. V. Gran dubbio (si dice quì). La grazia di Filippo IV. di Spagna non ha corrotta la *natura* de' feudi napoletani: Il feudo *franco* è per *natura* indivisibile; il feudo *longobardo* è divisibile per *natura*. Il feudo *franco*, che è per *natura* indivisibile, non sarà mai divisibile per volontà del possessore per la forza della grazia; e per la forza della grazia, il feudo *longobardo*, che è divisibile per *natura*, non sarà mai indivisibile per volontà del possessore. Picciolo dubbio (si risponde quì). La *indivisibilità* è la natura del feudo *franco*; per la ragione, che la indivisibilità del feudo *franco* è imposta *precisamente* (11) per la legge della investitura. La *divisibilità* è un' accidente del feudo *longobardo*; per la ragione, che la divisibilità del feudo *longobardo* è tollerata, come dipendente (12) dalla volontà de' pos-

(11) La *indivisibilità* del feudo *franco* è imposta precisamente per la formola della investitura, la quale viene dalla legge del Regno, che impone, non dalla legge strania, che è tollerata. *Const. Ut de Successionibus ... servata tamen sexus prærogativa, ut mulieri masculus præferatur, necnon majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure francorum.*

(12) La *divisibilità* del feudo *longobardo* è anzi tollerata, che imposta. *Const. Ut de success.: Si autem vivant jure longobardorum* = Questo fu deciso dal Collateral Consiglio nella controversia del feudo Dentrolacqua. (*pag. 36. not. 13.*)

possessori. Più. La grazia di Filippo IV. di Spagna fatta al Baronaggio napoletano è data a *fondare* (13) il maggiorato dove non è il maggiorato; non a *disfare* il maggiorato dove il maggiorato si trova già fondato: e per questo il feudo *franco* indivisibile sarà sempre indivisibile; il feudo *longobardo* divisibile si trasformerà in feudo indivisibile. Più. E dove fosse vero, che come (14) la *indivisibilità* è la *natura* del feudo *franco*, così del feudo *longobardo* la *natura* fosse la *divisibilità*, chi

(13) Per la grazia di Filippo IV. (*Pr.* 34. *de Feud.*) sta data la facoltà di fondare il maggiorato, non sta data la libertà di disfare il maggiorato.

(14) Si noti, che la *Pr.* 4. *de feud* di Carlo V. dell'anno 1531. non fa dissonanza alla *Pr.* 34. *de feud.* dell' anno 1655. di Filippo IV. Là Carlo V. il quale avea negata la facoltà a' Vicerè di dare gli assensi alle alienazioni de' feudi, la venne a concedere con 9. limitazioni, tra le quali è questa, *ubi natura feudi mutatur successorem extra terminos Constitutionis instituendo*. Qui Filippo IV. concede la grazia a tutt' i feudatarj *con la interpetracion mas favorable* di fondare il maggiorato ne' *feudi suoi*. Dal che segue: che, poichè la grazia sarebbe vana del tutto, quando non fosse applicabile a' feudi di *longobardi*, o la *Pr.* di Carlo V. è restata abrogata in questa parte per la grazia di Filippo IV. come è stata abrogata in fatti; o la *divisibilità* è anzi un'accidente, che una natura del feudo longobardo, come in fatti *accidente* è senza dubbio, per la forza degli esempj mentovati (*pag.* 44. *not.* 12.) donde si vede frequentissimo questo passaggio ad arbitrio de' possessori.

chi ha detto, che il Re, il quale fa dell' allodio il feudo, e del feudo l'allodio, non può poi fare del feudo *divisibile* il feudo *indivisibile?* E 'l Re lo ha fatto; perciocchè avendo detto *sia conceduto al feudatario napoletano di fondare il maggiorato ne' feudi suoi*, ha detto in buon senso, *sia dato al feudatario di passare dalla* longobarda *alla* franca *ad arbitrio*. Qualunque la cosa è nondimeno, questo è vero sicuramente, che al Baronaggio napoletano è data la grazia di *fondare il maggiorato e 'l fedecommesso* sopra i *feudi suoi*. Dove i feudi o *longobardi* o *franchi* conceduti, sia nella formola pattizia *a Cajo e a' discendenti*, sia nella formola ereditaria *a Cajo e agli eredi*, sia nella formola mista *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, non sentissero la voce del possessore, invano al feudatario sarebbe stata data la potestà di fondare il maggiorato sopra il *suo feudo*, ed invano al feudatario sarebbe stata data la facoltà di fondare sopra il *suo feudo* il fedecommesso. Dunque le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* de' feudi cistiberini. Io quì mi resto. Chi più ne cerca, più ne trova.

Vincenzo da Vita



Vista a A. [illegible] 21. [illegible] Aprile 1802.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

BENEDICTI

DIVINA PROVIDENTIA

PAPÆ XIII.

BREVE

Quo Capitulo, & Canonicis Metropolitanæ Eccleſiæ Neapolitanæ

CONFIRMATUR, ET AMPLIATUR

Indultum Motu proprio S. Pii V. reſtitutionis, & reintegrationis Uſus Pontificalium ad inſtar Abbatum, & Habitus, ac Veſtium Protonotariorum Apoſtolicorum.





NEAPOLI, MDCCXXV.
Typis Novelli de Bonis Typograph. Archiepiſcop.
AC DENUO
TYPIS VINCENTII URSINI MDCCCII.

Die 15. *Decembris* 1802.

Liceat imprimi cum inserta forma decreti quod exequatur.

VECCHIONE.

BENEDICTUS
PAPA XIII.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.



N Apostolicæ dignitatis fastigio, meritis licet imparibus, Divina dispositione constituti, ea, quæ de Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum, & Apostolicæ Sedis benignitate ad Insigniorum Ecclesiarum, personarumque in eis Altissimo assiduè famulantium honorem, & decus augendum processerunt, confirmationis nostræ patrocinio libenter constabilimus, illaque extendimus, & ampliamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem S. Mem. Pius PP. V. Prædecessor noster Capitulo, & Canonicis Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ inter alia indulsit, ut Protonotariorum Apostolicorum, etiam in Cappella sua, nunc nostra assistentium more, Cappas purpurei, sive violacei coloris Sabbato Sancto mutare, seque in habitu, & vestibus eisdem Protonotariis ubicumque locorum omninò conformare, ac insuper inter Missarum, aliaque solemnia, pro tempore existente Archiepiscopo Neapolitano assistente, vel Pontificalia exercente, aut celebrante una cum Pastorali Baculo, Mitram, cæteraque alia indumenta, & ornamenta ad instar Abbatum usum Baculi, & Mitræ hujusmodi habentium gestare valerent, prout uberiùs continetur in Cedula Motus proprii ejusdem Pii Prædecessoris sub dat. IV. Nonas Martii Pontificatus sui Anno IV. manu subscriptæ tenoris, qui sequitur videlicet:

Licet Nos dudum, postquam ex certis causis, tunc expressis dilectis filiis Capitulo Ecclesiæ Neapolitanæ, singulisque illius Canonicis, ut Protonotariorum Apostolicorum, etiam in Cappella nostra assistentium more, Cappas coloris purpurei, sive violacei, Sabbato Sancto, mutare; & hujusmodi mutationem continuare; seque in habitu, & vestibus eisdem Protonotariis in omnibus, & per omnia ubicumque locorum conformare; & insuper inter Missarum, Vesperorum, aliaque Solemnia, locis, & temporibus opportunis usum Mitræ, & Baculi cum nonnullis aliis gratiis ad instar Abbatum, usus Mitræ, & Baculi habentium, per quasdam nostras in forma Motus proprii, manu nostra signatas perpetuò concesseramus, & indulseramus; postmodum certis aliis tunc expressis causis, concessionem prædictam, & Indultum hujusmodi, ac literas desuper confectas, & in eis contenta quæcumque cum omnibus, & singulis illarum clausulis, & decretis per alias nostras in forma Brevis confectas literas cassaverimus, & annullaverimus, aliaque desuper fecerimus, prout in singulis literis prædictis plenius continetur; tandem verò de rei veritate ad plenum informati, & Nobis satis abundè constiterit supradictas revocatorias hujusmodi maximum præjudicium Capitulo, & Canonicis præfatis attulisse, ac considerantes ipsam Ecclesiam inter omnes Neapolitani Regni Cathedrales admodum insignem, ut quæ in Regno hujusmodi Metropolis existit, Illustriumque, & aliorum Nobilium Virorum concursu, frequentiaque maxime nobilitatam, & speciosam esse, ac propterea nolentes ipsis in aliquo præjudicare, ac scandalis, quæ forsan desuper oriri possent, providere, quin potius eorum Ecclesiam, quæ per fel. rec. Paulum PP. IV. Prædecessorem nostrum primò, & deinde Alphonsum Carafam Cardinalem Neapolitan. nuncupatum non immeritò gubernata, & amata fuit, non minori benevolentia prosequi volentes, Motu simili literas revocatorias hujusmodi penitùs, & omninò ex certa nostra scientia cassantes, & annullantes, illasque eisdem Capitulo, & Canonicis in aliquo præjudicare non potuisse, nec posse, aut debere decernentes, eosque adversus illas in pri-

pristinum, ac eum, in quo, antequam emanassent, erant statum restituentes, & plenariè reintegrantes; cumque acceperimus dictos Capitulum, & Canonicos dum suæ Ecclesiæ servitiis insistant, Rochettis semper uti, ac Cappis coloris violacei, seu purpurei, quem Pavonacium vocant, à primis Vesperis festivitatis omnium Sanctorum, usque ad Sabbatum Sanctum, inter Missarum, Vesperorum, aliaque Solemnia; necnon in Processionibus, ac Congregationibus publicis, locisque, & temporibus opportunis etiam uti, & se Protonotariorum Apostolicorum, ac aliorum habitui conformare; necnon Baculum Pastoralem ab immemorabili tempore citrà habere, & forsan gestare ex Indulto, & permissione Sedis Apostolicæ, vel aliàs, consuevisse. Quare judicantes dictam Ecclesiam esse maximè dignam, ut ejus Canonici similitèr & Mitræ gestamine super eorum capita, quemadmodum alicui, vel aliquibus aliis non majori dignitatis Ecclesiis reperitur Indultum esse, decorentur, & eosdem Capitulum, & Canonicos dictæ Ecclesiæ, ut eo promptiores Divinis obsequiis, ipsiusque Ecclesiæ servitiis incumbant, quo se majoribus prærogativis ab eadem Sede donatos esse cognoverint, amplioribus gratiis, & favoribus prosequi volentes, eisdem Capitulo, singulisque illius Canonicis, ac etiam Dignitates, Personatus, Administrationes, vel non tamen inferiora officia ibi obtinentibus, ut ipsorum Protonotariorum Apostolicorum, etiam in Cappella nostra assistentium more, Cappas præfatas Sabbato Sancto mutare, & hujusmodi mutatione una cum Rochetto, seu Rocchettis continuare inter Missarum, Vesperorum, aliaque solemnia in Processionibus, & aliis Congregationibus publicis, locisque, & temporibus opportunis; seque in habitu, & vestibus eisdem Protonotariis in omnibus, & per omnia ubicumque locorum omninò conformare, & insuper inter earumdem Missarum, Vesperorum, aliaque solemnia, locisque, & temporibus opportunis, pro tempore existenti Archiepiscopo Neapolitano, ipsoque assistente, vel Pontificalia exercente, aut eadem celebrante, illis dumtaxat exceptis, qui trigesimum non attigerint annum; ita tamen, quod ætate hujusmodi completa, etiam ipsi minimè excludantur, ac sicut & alii una cum Pastorali Baculo similiter & Mitram super eo-

 rum

rum Capitibus, cæteraque alia indumenta, & ornamenta ad instar Abbatum, usum Mitræ, & Baculi habentium gestare, & in hoc habitu, etiam processionaliter, omnibus conjunctim, illi interessentibus una cum eodem Archiepiscopo, pro tempore existente, alias liceat tantùm ei, qui præest, incedere, celebrare in Cathedrali tantùm, & eorum Ecclesia, ac comparere, aliaque Divina exercere, necnon Populum corporalia, aliaque indumenta, & ornamenta Ecclesiastica, præter Calices, & Patenas de Ordinarii consensu, benedicere, ac eorum singuli in suis armis, & Insigniis Mitram, & Baculum hujusmodi gestare, & addere, prout Abbates Benedictini solent, eisdem in omnibus, & per omnia omninò conformari liberè, & licitè valeant, ac possint, auctoritate Apostolica perpetuò de novo concedimus, & indulgemus, ac concessionem, & Indultum hujusmodi, literasque desuper conficiendas, similiumque gratiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus, vel derogationibus, etiam per Sedem præfatam, ex quavis expressiva causa pro tempore quomodolibet factis nullatenus comprehendi, sed semper ab illis excepta, & quoties illa revocari, vel illis aliàs derogari contingerit, toties in pristinum statum restituta, & de novo concessa fore, & censeri, ac de eisdem Capitulo, singulisque Canonicis, & personis in perpetuum suffragari. Sicque per quoscumque Judices, & Commissarios, etiam S. R. E. Cardinales, sublata, &c. judicari, & definiri debere, irritum quoque decernimus, non obstan. supradictis nostris literis in forma Brevis revocatoriis, perinde ac & literæ hujusmodi nullatenus à Nobis emanassent, ac quibusvis aliis Apostolicis, ac in Provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis, generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, statutisque, Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis, etiam Collegio Protonotariorum, necnon Abbatum prædictorum, & aliis quibusvis clausulis, & decretis quomodolibet concessis, &c. quibus omnibus in literis latissimè extendendis, etiam si de illis, &c. tenores, &c. hac vice latissimè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis, et aliis.

Fiat ut petitur M.

ET cum absolutione à Censuris ad effectum tantùm; &c. & quod Indultis super Cappis, Rocchetto, seu Rochettis, & Baculo gestandis Capitulo concessi, necnon literarum revocatoriarum, aliorumque Privilegiorum suorum tenores habeantur pro expressis, & exprimi possint, & cum cassatione, irritatione, nova concessione, Indulto, Decreto, & derogatione, aliisque omnibus, & singulis supradictis, quæ hic pro sigillatim, & ad partem repetitis habeantur, ut supra in forma gratiosa ad perpetuam rei memoriam latissimè extendendo, & cum opportuna, si videbitur, executorum deputatione, qui assistant etiam sub censuris, &c. cum potestate agendi, &c. invocato etiam ad hoc si opus sit, auxilio brachii sæcularis, cum derogatione Constitutionum de una, & de duabus dietis, dummodò non ultrà tres, & quod præmissorum omnium, & singulorum, etiam qualitatem rogatorum, aliorumque monitorum major, & verior expressio fieri possit in literis per Breve nostrum, si videbitur expediendis. Datum Romæ apud Sanctum Petrum IV. nonas Martii Anno IV.

Fiat M.

Nunc autem Nos, qui prædictam Metropolitanam Ecclesiam Neapolitanam antiquitate, dignitate, multiplicibusque aliis nominibus Insignem, ex qua plures Romani Pontifices, ut notum est, ac tot eximii, & Illustres Viri omni ferè tempore prodierunt, magni semper fecimus, ac peculiari in primis complexi fuimus, & etiam nunc complectimur paternæ charitatis affectu, quod Orthodoxam fidem, quam semel suscepit, filialemque suam in Romanam Ecclesiam ejus Matrem, & Magistram devotionem, & obedientiam omni cura, ac studio intemeratas jugiter custodierit, & costanter retinuerit, aliquod erga eamdem Metropolitanam Ecclesiam Neapolitanam Pontificiæ benevolentiæ, ac munificentiæ Nostræ monumentum extare

tare cupientes; necnon dilectorum filiorum illius Capituli, & modernorum Canonicorum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis à jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, præinsertam Cedulam Motus proprii Pii Prædecessoris, omniaque, & singula in ea contenta harum serie perpetuo approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus; præterea Indultum eisdem Capitulo, & Canonicis inter Missarum, aliaque solemnia, memorato Archiepiscopo Neapolitano assistente, vel Pontificalia exercente, aut celebrante, Baculum, Mitram, cæteraque indumenta ad instar Abbatum usum Baculi, & Mitræ habentium deferendi ab eodem Pio Prædecessore, sicut præmittitur, concessum, ac præfatam Cedulam motus proprii ipsius Pij Prædecessoris in hac parte ampliantes, et extendentes, ut deinceps perpetuis futuris temporibus Capitulum, et Canonici prædictæ Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ tam in Civitate, quàm in Diœcesi Neapolitana, etiam absente eodem Archiepiscopo, inter solemnia hujusmodi, ac in quibusvis Ecclesiasticis functionibus, in quibus paramenta Sacra adhibentur Baculum, Mitram, aliaque indumenta, et ornamenta prædicta gestare, et deferre, illisque uti liberè, et licitè possint, et valeant, motu, scientia, et potestatis

ftatis plenitudine paribus, tenore præfentium concedimus, et indulgemus, ipfofque fuper præmiffis à quoquam quovis prætextu, caufa, et occafione molestari, perturbari, aut impediri nullatenus unquam poffe. Sicque, et non aliter per quofcumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam caufarum Palatii Apoftolici Auditores, ac ejufdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, et Sedis Apoftolicæ Nuncios, aliofve quoslibet quacumque præeminentia, et poteftate fungentes, et functuros, fublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate, judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane quidquid fecus fuper his à quoquam quavis auctoritate fcienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus. Non obftantibus Apoftolicis, ac in Univerfalibus, Provincialibufque, et Synodalibus Conciliis editis, generalibus, vel fpecialibus Conftitutionibus, et Ordinationibus; necnon, quatenus opus fit, dictæ Metropolitanæ Ecclefiæ, aliifve quibufvis etiam juramento, confirmatione Apoftolica, vel quavis firmitate alia roboratis ftatutis, et Confuetudinibus, etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, Indultis, et literis Apoftolicis quibufvis in genere, vel in fpecie fub quibufcumque verborum tenoribus, et formis, ac cum quibufvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliifque efficacioribus efficaciffimis, et infolitis claufulis irritantibufque, et aliis decretis, et aliàs quomodolibet in contrarium præmifforum conceffis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et fingulis etiamfi pro fufficienti eorum derogatione de illis, eorumque totis tenoribus fpecialis, fpecifica, expreffa, et individua, ac de verbo

bo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitùs omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur, et insererentur, præsentibus pro plenè, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialitèr, et expressè derogamus, ac derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XVIII. Aprilis MDCCXXV. Pontificatus Nostri Anno Primo.

F. Cardinalis Oliverius.

Adest Sigillum.

Eminentissimo Signore.

IL Capitolo e Canonici della Cattedrale di questa Città riverentemente l'espongono, come dalla Santità di Nostro Signore l'è stato con Breve non solo confermato l'antico Indulto di S. Pio intorno i di loro Abiti, Insegne, e Pontificali; ma ancora l'è stato esteso et ampliato l'uso de' Pontificali etiam absente Archiepiscopo. Supplicano perciò l'Eña Vostra del Regio Exequatur, e l'avranno a grazia, ut Deus &c. = Reverendus Regius Cappellanus Major revideat & in scriptis referat = Mazzaccara Regens = Alvarez Regens = Iovene Regens = Pisacane Regens = Solanes Regens = Provisum per S. E. Neap. die 15. Maii 1725. = Mastellonus = Spectabilis Regens Miro absens, & Illustris Dux Lauriæ non interfuit.

Eminentissimo Signore.

PEr ubbidire agli ordini di V. E. ho visto un Breve sub annulo Piscatoris collo quale Sua Santità inclinata alle preghiere dateli dal retroscritto Capitolo e Canonici supplicanti motu proprio, & ex certa scientia, & Apostolicæ potestatis plenitudine approva e confirma l'antico Indulto di S. Pio V. Sommo Pontefice Predecessore intorno l'insegne Pontificali, e di loro habiti, ma anche li fa grazia dell'uso delli Pontificali suddetti, etiam absente Archiepiscopo per le cause in detto Breve espressate, come questo et altro, da quello si legge spedito in Roma a' 18. Aprile 1725. In esecuzione dello quale si supplica V. E. per il Regio Exequatur; per tanto visto e considerato il tutto, adhibito in ciò il parere dell'Illustre Marchese della Valletta Regio Consigliere D. Giuseppe Lucini Regio Consigliere e mio ordinario Consultore, sono de voto che l'E. V. puol restar servita per l'esecuzione di detto Breve Apostolico conceduto alli Supplicanti il Regio Exequatur, per possersene avvalere, per trattarsi di concessione, come di sopra enarrata, mera Ecclesiastica, lo che spetta alla Santità Sua, e Santa Sede Apostolica; e questo è quan-

quanto occorre riferire a V. E. Da Casa in Nap. a' 16. Maggio 1725. = Di V. Emā Umō Servitore e Cappellano Maggiore = Reg. D. Diego Vincenzo de Vindania = Joseph Lucino =

Exequatur servata forma dictæ Relationis = Mazzaccara Regens = Alvarez Regens = Giovene Regens = Pisacane Regens = Solanes Regens = Provisum per S. E. die 18. Maii 1725. = Mastellonus = Spectabilis Regens Miro absens, & Illustris Dux Lauriæ non interfuit.